Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 289

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 20 ottobre 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Calabria

Regione Lombardia

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 289 DEL 20 OTTOBRE 1982:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 72:

Banco di Napoli, direzione generale, in Napoli: Obbligazioni « Tasso variabile 1982-1987 » sorteggiate il 24 settembre 1982.

Banco di Napoli, direzione generale, in Napoli: Obbligazioni « 10% - 1977-1989 » sorteggiate il 24 settembre 1982.

Società Cofipa, Compagnia finanziaria partecipazioni industriali, società per azioni, in Roma: Obbligazioni « 7% - 1975-1989 » sorteggiate il 15 settembre 1982.

Giuseppe Contratto, società per azioni, in Canelli: Obbligazioni sorteggiate il 25 settembre 1982.

Cartiera Pirinoli, società per azioni, in Roccavione: Obbligazioni sorteggiate il 27 settembre 1982.

Bosco & C., società per azioni: Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1982.

Arena finanziaria, società per azioni, in Torino: Obbligazioni « 5% - 1963-1983 » sorteggiate il 14 settembre 1982.

Edilpadana, società per azioni, in Pegognaga (Mantova): Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1982.

Modatex manifattura tessile, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1982.

Compagnia padana per investimenti, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 20 settembre 1982.

S.P.I. - Società per la pubblicità in Italia, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1982 (delibera assembleare 13 giugno 1978).

S.P.I. - Società per la pubblicità in Italia, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1982 (delibera assembleare 16 ottobre 1980).

S.P.I. - Società per la pubblicità in Italia, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1982 (delibera assembleare 26 ottobre 1977).

S.P.I. - Società per la pubblicità in Italia, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1982 (delibera assembleare 13 giugno 1969).

S.P.I. - Società per la pubblicità in Italia, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1982 (delibera assembleare 15 marzo 1966).

I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale: Obbligazioni « I.R.I. 5,50% - 1961-1986 » sorteggiate il 21 settembre 1982.

I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale: Obbligazioni « I.R.I. 7% - 1973-1988 » sorteggiate il 21 settembre 1982.

Banco di Napoli, direzione generale, in Napoli: Obbligazioni « Tasso variabile 1981-1986 » sorteggiate il 5 ottobre 1982.

Banco di Napoli, direzione generale, in Napoli: Obbligazioni « Tasso variabile 1980-1985 » sorteggiate il 5 ottobre 1982.

Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma: Avviso estrazione di obbligazioni.

Cademartori Introbio, società per azioni, in Milano: Obbligazioni « 9% - 1975-1990 » sorteggiate il 7 ottobre 1982.

ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica, in Roma: Obbligazioni sorteggiate l'11 ottobre 1982.

Mediocredito regionale lombardo, in Milano: Obbligazioni « 13% - 1979-1987 » sorteggiate il 1° ottobre 1982.

Mediocredito regionale lombardo, in Milano: Obbligazioni « 12% - 1977-1983 » sorteggiate il 1° ottobre 1982.

Laterizi Margonara, società per azioni, in Ronchi di Palidano (Mantova): Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1982.

Edilfer fornace Cà Rossa, società per azioni, in Pergognaga (Mantova): Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1982.

PIPELL - Piemonte pelli, società per azioni, in Torino: Obbligazioni « 12% - 1978-1986 A » sorteggiate il 12 ottobre 1982.

PIPELL - Piemonte pelli, società per azioni, in Torino: Obbligazioni « 12% - 1978-1986 B » sorteggiate il 12 ottobre 1982.

Suval immobiliare finanziaria, società per azioni, in Palermo: Estrazione di obbligazioni (rettifica).

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 ottobre 1982, n. 756.

Ammissione dei laureati in chimica e tecnologia farmaceutiche ai concorsi per i quali sia prescritta la laurea in chimica e farmacia o farmacia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ad ogni concorso, ufficio od impiego per l'accesso al quale sia prescritto il possesso della già denominata « laurea in chimica e farmacia » ovvero della « laurea in farmacia » sono altresì ammessi i laureati in chimica e tecnologia farmaceutiche. Ove sia richiesto per l'esercizio dei predetti uffici od impieghi il possesso della abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, resta fermo quanto disposto nel decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1972, n. 523.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 ottobre 1982

PERTINI

SPADOLINI — BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 15 ottobre 1982, n. 757.

Norme relative all'equipollenza delle lauree in sociologia, in scienze bancarie e assicurative e in discipline economiche e sociali con la laurea in economia e commercio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nel secondo comma dell'articolo unico della legge 6 dicembre 1971, n. 1076, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e non dà diritto all'ammissione agli esami di abilitazione e di concorso a cattedre nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica ».

Restano salvi i diritti quesiti sulla base della normativa precedente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Le lauree in scienze bancarie ed assicurative nonché in discipline economiche e sociali, conferite dalle facoltà di economia e commercio delle Università statali e di quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale, sono dichiarate equipollenti alla laurea in economia e commercio, ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 ottobre 1982

PERTINI

SPADOLINI — BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 3 luglio 1982.

Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° agosto 1981, a tre anni, emessi per lire 750 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 259368/66-AT-2 dell'8 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1981, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 249, parzialmente modificato dal decreto ministeriale n. 259819/66-AT-2 del 6 agosto 1981, registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 1981, registro n. 20 Tesoro, foglio n. 284, emanato ai sensi del decreto-legge 14 maggio 1981, n. 209 (Conferimento al fondo di dotazione dell'IRI), con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro per lire 750 miliardi, con godimento 1° agosto 1981, di durata triennale;

Visto, in particolare, l'art. 6 del citato decreto ministeriale, con cui, tra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di provvedere sollecitamente alla regolazione dei predetti rapporti con la Banca d'Italia, e con riserva di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio dei certificati di credito del Tesoro emessi per lire 750 miliardi con il decreto ministeriale n. 259368 dell'8 luglio 1981, modificato con decreto ministeriale n. 259819 del 6 agosto 1981, meglio specificati nelle premesse, saranno messe dal Te-

soro a disposizione della Banca d'Italia il 1° agosto di ogni anno, a partire dal 1° agosto 1982, mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa. I relativi mandati di pagamento verranno fatti pervenire alla predetta sezione entro il 27 luglio di ogni anno.

Art. 2.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1% denominato: « Ministero del tesoro - Certificati di credito del Tesoro (IRI) 19% - emissione 1° agosto 1981 - rimborsabili il 1° agosto 1984 - decreto-legge 14 maggio 1981, n. 209 » sul quale saranno accreditate, con la stessa valuta del giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca stessa a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza delle relative cedole e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso) le somme non pagate saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, provvederà alla chiusura del conto di cui al primo comma, versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1983, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 3.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 4.

Le cedole ed i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del Tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno, in uno col rendiconto di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 6.

Gli atti e i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della Banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti e contabilità inerenti ai certificati previsti dal presente decreto, saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale. I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate, in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 7.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di L. 225.000.000, pari allo 0,03% del valore nominale di lire 750 miliardi dei certificati emessi, da corrispondersi alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima erogazione sarà disposta con riferimento alla scadenza del 1° agosto 1982.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4431 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982 ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi; l'onere relativo all'anno 1982 è di L. 225.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1982
Registro n. 25 Tesoro, foglio n. 106

(4998)

DECRETO 1° ottobre 1982.

Determinazione dell'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, recante norme per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni, il quale dispone che l'interesse di differimento e di dilazione per la regolazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di con-

certo con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso;

Visto il decreto interministeriale del 15 maggio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 9 giugno 1982, con il quale l'interesse di dilazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, è stato fissato nella misura del 26,75 % a partire dalla data del decreto medesimo;

Considerato che, in atto, « prime rate » applicabile ai crediti in bianco utilizzabili in conto corrente è fissato nella misura del 20,75 %;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione ratale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è fissato nella misura del 25,75 % a partire dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1982

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
DI GIESI

(4970)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 1° ottobre 1982.

Rideterminazione delle aliquote previste dal decreto ministeriale 4 maggio 1982 per l'immissione in ruolo di personale assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 1° giugno 1977, n. 285;

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 1982 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 26 maggio 1982), con il quale, in attuazione dell'art. 6 del decreto legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito nella legge 29 aprile 1982, n. 187, sono state determinate le aliquote di posti distinte per carriere delle regioni Basilicata e Campania da ricoprire a domanda e mediante immissione in ruolo del personale in servizio ai sensi della citata legge n. 285, che abbia superato le prove degli esami previsti dalla legge 28 febbraio 1980, n. 33;

Visto l'art. 1, ultimo comma, del medesimo decreto 4 maggio 1982 secondo il quale, qualora le domande per una categoria risultino inferiori al numero dei posti da conferire per la stessa categoria, i posti non coperti saranno portati in aumento in altre categorie per le quali vi sia eccesso di domande;

Constatato, sulla scorta delle domande pervenute, il verificarsi della condizione di cui sopra;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla ridistribuzione dei posti di cui alle aliquote previste dal decreto ministeriale 4 maggio 1982 nei casi di difetto di domande;

Tenuto conto delle vacanze dei posti nei ruoli organici nazionali e regionali;

Decreta:

Le aliquote di posti stabilite all'art. 1 del decreto ministeriale 4 maggio 1982 sono modificate secondo la seguente tabella:

	Basilicata	Campania
Carriera di concetto	12	154
documentalisti	8	79
restauratori	0	18
geometri	0	12
ragionieri	0	12
segretari	0	15
disegnatori	4	18
Carriera esecutiva	23	153
coadiutori	12	116
assistenti	6	4
operatori tecnici	5	33
Carriera ausiliaria	2	0
commessi	2	0
Personale operaio	3	147

Roma, addì 1° ottobre 1982

Il Ministro: SCOTTI

(5068)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 29 settembre 1982.

Approvazione di una tariffa di capitalizzazione, da applicare a contratti collettivi, presentata dalla S.p.a. RAS - L'Assicuratrice italiana, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 20 agosto 1982 della S.p.a. RAS - L'Assicuratrice italiana, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di capitalizzazione e delle relative condizioni di polizza, da applicare a contratti collettivi;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di capitalizzazione, le relative condizioni speciali di polizza e la clausola di rivaluta-

zione del capitale da applicare a contratti collettivi, presentate dalla S.p.a. RAS - L'assicuratrice italiana, con sede in Milano:

tariffa di capitalizzazione CU/R Coll a premio unico, a garanzia di un capitale rivalutabile annualmente e pagabile ad un'epoca prestabilita;

condizioni speciali di polizza e clausola di rivalutazione del capitale relative alla predetta tariffa.

Roma, addì 29 settembre 1982

p. *Il Ministro*: REBECCHINI

(5056)

DECRETO 29 settembre 1982.

Approvazione di una tariffa di capitalizzazione, da applicare a contratti collettivi, presentata dalla S.p.a. Lavoro e sicurtà, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 20 agosto 1982 della S.p.a. Lavoro e sicurtà, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di capitalizzazione e delle relative condizioni di polizza, da applicare a contratti collettivi;

Viste la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di capitalizzazione, le relative condizioni speciali di polizza e la clausola di rivalutazione del capitale da applicare a contratti collettivi, presentate dalla S.p.a. Lavoro e sicurtà, con sede in Milano:

tariffa di capitalizzazione CU/R Coll a premio unico, a garanzia di un capitale rivalutabile annualmente e pagabile ad un'epoca prestabilita;

condizioni speciali di polizza e clausola di rivalutazione del capitale relative alla predetta tariffa.

Roma, addì 29 settembre 1982

p. *Il Ministro*: REBECCHINI

(5055)

DECRETO 29 settembre 1982.

Approvazione di una tariffa di capitalizzazione, da applicare a contratti collettivi, presentata dalla S.p.a. Assicurazioni generali, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 9 agosto 1982 della S.p.a. Assicurazioni generali, con sede legale in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di capitalizzazione e delle relative condizioni di polizza, da applicare a contratti collettivi;

Viste la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di capitalizzazione, le relative condizioni speciali di polizza e la clausola di rivalutazione del capitale da applicare a contratti collettivi, presentate dalla S.p.a. Assicurazioni generali, con sede legale in Roma:

tariffa di capitalizzazione U-RIV/Coll a premio unico, a garanzia di un capitale rivalutabile annualmente e pagabile ad un'epoca prestabilita;

condizioni speciali di polizza e clausola di rivalutazione del capitale relative alla predetta tariffa.

Roma, addì 29 settembre 1982

p. *Il Ministro*: REBECCHINI

(5053)

DECRETO 29 settembre 1982.

Approvazione di una tariffa di capitalizzazione, da applicare a contratti collettivi, presentata dalla S.p.a. L'Italica vita, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 20 agosto 1982 della S.p.a. L'Italica vita, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di capitalizzazione e delle relative condizioni di polizza, da applicare a contratti collettivi;

Viste la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di capitalizzazione, le relative condizioni speciali di polizza e la clausola di rivalutazione del capitale da applicare a contratti collettivi, presentate dalla S.p.a. L'Italica vita, con sede in Milano:

tariffa di capitalizzazione CU/R Coll a premio unico, a garanzia di un capitale rivalutabile annualmente e pagabile ad un'epoca prestabilita;

condizioni speciali di polizza e clausola di rivalutazione del capitale relative alla predetta tariffa.

Roma, addì 29 settembre 1982

p. *Il Ministro*: REBECCHINI

(5054)

DECRETO 29 settembre 1982.

Approvazione di una tariffa di capitalizzazione, da applicare a contratti collettivi, presentata dalla S.p.a. Toro assicurazioni, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 2 agosto 1982 della S.p.a. Toro assicurazioni, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di capitalizzazione e delle relative condizioni di polizza, da applicare a contratti collettivi;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di capitalizzazione, le relative condizioni speciali di polizza e la clausola di rivalutazione del capitale da applicare a contratti collettivi, presentate dalla S.p.a. Toro assicurazioni, con sede in Torino:

tariffa di capitalizzazione a premio unico, a garanzia di un capitale rivalutabile annualmente e pagabile ad un'epoca prestabilita;

condizioni speciali di polizza e clausola di rivalutazione del capitale relative alla predetta tariffa.

Roma, addì 29 settembre 1982

p. *Il Ministro*: REBECCHINI

(5052)

DECRETO 29 settembre 1982.

Approvazione di una tariffa di capitalizzazione, da applicare a contratti collettivi, presentata dalla S.p.a. La Fondiaria, in Firenze.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 6 agosto 1982 della S.p.a. La Fondiaria, compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di capitalizzazione e delle relative condizioni di polizza, da applicare a contratti collettivi;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di capitalizzazione, le relative condizioni speciali di polizza e la clausola di rivalutazione del capitale da applicare a contratti collettivi, presentate dalla S.p.a. La Fondiaria, compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Firenze:

tariffa di capitalizzazione CU Coll a premio unico, a garanzia di un capitale rivalutabile annualmente e pagabile ad un'epoca prestabilita;

condizioni speciali di polizza e clausola di rivalutazione del capitale relative alla predetta tariffa.

Roma, addì 29 settembre 1982

p. *Il Ministro*: REBECCHINI

(5051)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 15 luglio 1982, n. **758.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Carlo Borromeo », in Cantù, e riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale omonima.

N. 758. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Milano 28 dicembre 1979, integrato con due dichiarazioni del 9 marzo 1981, relativo alla erezione della parrocchia di « S. Carlo Borromeo », in frazione Fecchia del comune di Cantù (Como). Viene, altresì, riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale omonima.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1982
Registro n. 21 *Interno, foglio n.* 86

DECRETO 15 luglio 1982, n. **759.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Giovanni Bosco », in Prato.

N. 759. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Prato 14 novembre 1980, integrato con altro decreto di pari data e con due dichiarazioni del 2 e 3 marzo 1981, relativo alla erezione della parrocchia di « S. Giovanni Bosco », in località I Ciliani sulla Vella del comune di Prato (Firenze).

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1982
Registro n. 21 *Interno, foglio n.* 89

DECRETO 15 luglio 1982, n. **760.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « S. Paolo apostolo », in Vicenza.

N. 760. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « S. Paolo apostolo », in Vicenza.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1982
Registro n. 21 *Interno, foglio n.* 87

DECRETO 15 luglio 1982, n. **761.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia « Madonna di Porto Salvo », in Terracina.

N. 761. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Terracina, Latina, Priverno e Sezze 1° maggio 1971, integrato con due dichiarazioni del 20 giugno 1978 e 22 dicembre 1981, relativo alla erezione della parrocchia « Madonna di Porto Salvo », in località Porto Badino del comune di Terracina (Latina).

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1982
Registro n. 21 *Interno, foglio n.* 88

DECRETO 22 luglio 1982, n. **762.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dello « Spirito Santo », in Roma.

N. 762. Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del vicario generale di S.S. il Sommo Pontefice per la città di Roma 1° dicembre 1981, integrato con altro decreto di pari data e con due dichiarazioni del 15 febbraio 1982, relativo alla erezione della parrocchia dello « Spirito Santo », in località Ferratella del comune di Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1982
Registro n. 21 *Interno, foglio n.* 116

DECRETO 22 luglio 1982, n. **763.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova denominazione della « Congregazione delle suore del Buon Pastore », in Piacenza.

N. 763. Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene, riconosciuta agli effetti civili, la nuova denominazione di « Congregazione delle figlie di Gesù Buon Pastore », assunta dalla « Congregazione delle suore del Buon Pastore », in Piacenza.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1982
Registro n. 21 *Interno, foglio n.* 114

DECRETO 22 luglio 1982, n. **764.**

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di religione « Opera diocesana Maria Assunta Madre della Chiesa », in Novara, ed autorizzazione alla stessa ad accettare alcune donazioni.

N. 764. Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed, approvato lo statuto della fondazione di religione « Opera diocesana Maria Assunta Madre della Chiesa », in Novara. La fondazione stessa viene, altresì, autorizzata ad accettare le donazioni disposte dalla ditta « Immobiliare novarese » S.p.a., in Novara, con atti pubblici in data 28 novembre 1978, numeri 270573, 270574 e 270575 di repertorio, a rogito dott. Mario Barberi, notaio in Novara, consistenti nei seguenti immobili siti nei comuni sottoindicati: *A*) in comune di Novara: fabbricato a quattro piani fuori terra con seminterrato, in via Ferrucci, 14; fabbricato a due piani fuori terra con annessi locali ad uso ripostiglio ed un fabbricato ad un solo piano adibito a cappella, in via Fossati, 4; *B*) in comune di Lesa (Novara): porzione di vecchio fabbricato a due piani fuori terra, piano cantinato, in via Fontana, 4; il tutto descritto nelle perizie giurate 28-31 marzo 1979, 27-31 marzo 1979 e 4-5 gennaio 1980 del geom. Giuliano Borré e complessivamente valutati in L. 560.900.000 dall'ufficio tecnico erariale di Novara.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1982
Registro n. 21 *Interno, foglio n.* 115

DECRETO 22 luglio 1982, n. **765.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « S. Giusto », in Barga.

N. 765. Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « S. Giusto », in frazione Tiglio del comune di Barga (Lucca).

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1982
Registro n. 21 *Interno, foglio n.* 117

DECRETO 22 luglio 1982, n. **766.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Giovanni Bosco », in Udine.

N. 766. Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Udine 1° luglio 1977, integrato con tre dichiarazioni del 10 agosto stesso anno, 3 marzo 1980 e 5 ottobre 1981, relativo alla erezione della parrocchia di « S. Giovanni Bosco », in Udine.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1982
Registro n. 21 *Interno, foglio n.* 118

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione.

(Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa).

L'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia ha redatto il testo del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 6 settembre 1982) inserendo in esso le modifiche apportatevi dalla legge di conversione 12 ottobre 1982, n. 726 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 12 ottobre 1982).

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Per comodità del lettore, all'inizio di ogni comma è indicato, tra parentesi, il numero che lo stesso occupa nell'ambito dell'articolo del testo coordinato.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Art. 1.

[1] Il Ministro dell'interno, ai fini della prevenzione e della lotta contro la delinquenza mafiosa, può delegare ad un prefetto della Repubblica, che assume il titolo di Alto commissario, poteri di coordinamento tra gli organi amministrativi e di polizia, sul piano locale e sul piano nazionale.

[2] Con proprio decreto il Ministro dell'interno stabilisce modalità e limiti per l'esercizio della delega e può dettare specifiche disposizioni per l'organizzazione di uffici e servizi presso le prefetture, assegnando il relativo personale, anche in deroga alle norme vigenti.

[3] All'Alto commissario sono attribuiti, per l'esercizio delle sue funzioni, anche in deroga alle disposizioni vigenti, *poteri di accesso e di accertamento presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici anche economici, le banche, gli istituti di credito pubblici e privati,* con la possibilità di avvalersi allo scopo degli organi di polizia tributaria.

[4] *A richiesta dell'Alto commissario, le imprese, sia individuali che costituite in forma di società, aggiudicatarie o partecipanti a gare pubbliche di appalto o a trattativa privata, sono tenute a fornire allo stesso notizie di carattere organizzativo, finanziario e tecnico sulla propria attività, nonché ogni indicazione ritenuta utile ad individuare gli effettivi titolari dell'impresa ovvero delle azioni o delle quote sociali.*

[5] *Nei confronti degli appaltatori che non ottemperino alla richiesta di cui al precedente comma ovvero forniscano notizie non corrispondenti al vero si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno. La condanna comporta la sospensione dall'albo degli appaltatori.*

[6] *Le stazioni appaltanti opere pubbliche sono tenute a fornire all'Alto commissario, ove questi ne faccia richiesta, le documentazioni relative alle procedure di aggiudicazione e ai contratti di opere eseguite o da eseguire.*

[7] All'Alto commissario spetta ogni altro potere attribuito all'autorità di pubblica sicurezza ivi compreso il potere di intercettazione telefonica ai sensi dell'art. 226-*sexies* del codice di procedura penale.

[8] L'Alto commissario è destinatario di tutte le comunicazioni provenienti dal Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, quando riguardino fatti comunque connessi ad attività mafiose. L'Alto commissario, di intesa con il direttore del SISDE, può disporre, ai fini dell'esercizio delle sue funzioni, delle strutture e dei mezzi del Servizio, secondo modalità stabilite nel decreto di cui al precedente secondo comma.

Art. 2.

All'Alto commissario è attribuita una speciale indennità disciplinata, anche nella misura, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro. La relativa spesa farà carico al capitolo 2501 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1982 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 2-*bis*.

All'articolo 14 *della legge* 13 *settembre* 1982, *n.* 646, *sono aggiunti, in fine, i seguenti capoversi*:

« *Art.* 2-quinquies. — *Le spese relative al sequestro eseguito ai sensi dell'articolo* 2-quater *sono anticipate dallo Stato, secondo le norme previste dalla tariffa in materia, approvata con regio decreto* 23 *dicembre* 1865, *n.* 2701, *senza diritto al recupero nel caso in cui non segua l'applicazione della misura di prevenzione.*

I beni confiscati ai sensi del terzo comma dell'articolo 2-ter *sono devoluti allo Stato; si osservano, in quanto applicabili, le norme previste dal codice di procedura penale e quelle di cui al regio decreto* 28 *maggio* 1931, *n.* 602.

Le spese relative alle garanzie reali previste dal terzo comma dell'articolo 3-bis *sono anticipate dall'interessato ai sensi dell'articolo* 39 *delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile approvate con regio decreto* 18 *dicembre* 1941, *n.* 1368; *quelle relative all'esecuzione prevista dal sesto comma dello stesso articolo sono anticipate dallo Stato secondo le norme previste dalla tariffa in materia civile, approvata con regio decreto* 23 *dicembre* 1865, *n.* 2700.

Il rimborso delle spese postali e dell'indennità di trasferta spettante all'ufficiale giudiziario è regolato dalla legge 7 *febbraio* 1979, *n.* 59. ».

Art. 2-*ter*.

All'articolo 17 *della legge* 13 *settembre* 1982, *n.* 646, *dopo le parole*: « *L'allontanamento abusivo dal comune* », *sono inserite le seguenti*: « *o dalla frazione di comune* ».

Art. 2-*quater*.

All'articolo 10-quinquies *della legge* 31 *maggio* 1965, *n.* 575, *introdotto con l'articolo* 20 *della legge* 13 *settembre* 1982, *n.* 646, *le parole*: « *sospese o decadute dall'iscrizione all'albo delle opere e forniture pubbliche o non iscrivibili allo stesso* » *sono sostituite dalle seguenti*: « *sospese o decadute dalla iscrizione agli albi di appaltatori di opere o forniture pubbliche, o all'albo nazionale dei cotruttori, o non iscrivibili agli stessi* ».

Art. 2-*quinquies*.

All'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda pari a un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto. Le stesse pene si applicano al subappaltatore e all'affidatario del cottimo. E' data all'amministrazione appaltante la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto »;

l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Per i rapporti di subappalto e cottimo contemplati nel presente articolo, che siano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione deve intervenire entro novanta giorni dalla data anzidetta. L'ulteriore prosecuzione dei rapporti stessi, in carenza del titolo autorizzatorio, è punita con le pene stabilite nel primo comma, ferma restando la facoltà dell'amministrazione appaltante di chiedere la risoluzione del contratto ».

Art. 2-*sexies*.

Per le forniture di beni e servizi derivanti dalla presente legge il Provveditorato generale dello Stato procederà a trattativa privata senza limite di spesa, essendo le forniture stesse equiparate a quelle previste dall'articolo 2, secondo comma, lettera d), *della legge 30 marzo 1981, n. 113.*

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(5058)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Integrazione di decreti ministeriali di dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionale calamità o avversità atmosferica nelle regioni Basilicata e Calabria.

Con i decreti ministeriali sotto indicati sono state apportate integrazioni a precedenti decreti con i quali è stato dichiarato l'esistenza del carattere di eccezionale calamità o avversità atmosferica nelle regioni Basilicata e Calabria.

Decreto ministeriale 9 ottobre 1982, n. 1889

REGIONE CALABRIA

Ad integrazione del decreto ministeriale del 14 luglio 1982, viene dichiarato il carattere di eccezionalità della siccità verificatasi nella regione Calabria nel periodo primavera-estate 1982, anche per il territorio dei sottoelencati comuni:

provincia di Catanzaro:

comuni di: Ricadi, Zambrone, Briatico, Motta S. Lucia, Gimigliano, Cortale, Gizzeria, Falerna, Martirano L., Staletti, Palermiti, San Floro, Capistrano, Vallelunga, S. Nicola da Crissa, Settingiano, Crotone, Pizzoni, Serra S. Bruno, S. Gregorio d'Ippona, Mongiana, Fabrizia, Gagliato, Chiaravalle C., Gasperina, Cesseniti, S. Costantino, Francica, Filandari.

provincia di Reggio Calabria:

comuni di: Candidoni, Cardeto, S. Eufemia d'Aspromonte, S. Cristina d'Aspromonte, Molochio, S. Ferdinando, Cinquefrondi e Cosoleto.

Decreto ministeriale 9 ottobre 1982, n. 1890

REGIONE BASILICATA

Ad integrazione del decreto ministeriale 28 giugno 1982, n. 936, viene dichiarato il carattere di eccezionalità della siccità verificatasi nella regione Basilicata nel periodo settembre 1981-marzo 1982, anche per il territorio dei sottoelencati comuni:

provincia di Matera:

comuni di Nova Siri, Rotondella, Valsinni e S. Mauro Forte, tutti in parte;

provincia di Potenza:

comuni di Senise, Chiaromonte, Francavilla in Sinni, tutti in parte.

Le regioni sopra citate, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi, previste dalla legge n. 590 del 15 ottobre 1981.

(5003)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Commissione per la individuazione dei margini di distribuzione dei prodotti petroliferi

Con decreto ministeriale 3 agosto 1982, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è stata costituita la commissione per la individuazione dei margini di distribuzione dei prodotti petroliferi, prevista al punto 8 del provvedimento CIP n. 26 del 6 luglio 1982 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 9 luglio 1982), la quale è presieduta dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un suo delegato, ed è composta dai rappresentanti dello stesso Ministero - Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base, del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e della segreteria generale del CIP, nonché dai rappresentanti dell'AGIP petroli, dell'Unione petrolifera, della Federazione Assopetroli, della Federpetroli, della Faib, della Figisc/Anisa, della Flerica-Cisl, della Assogpl, della Distragas, della Federgas, della Aschimici, della Competrol e della Secom.

Per la determinazione dei margini da riconoscere alla distribuzione avuto riguardo ai corrispondenti margini europei in rapporto alle caratteristiche ed ai livelli di vendita dei rispettivi mercati, all'andamento generale del mercato interno ed ai processi di razionalizzazione del settore si terrà conto, tra l'altro, della dinamica delle principali voci di costo, quali il costo del trasporto, il costo del lavoro, gli oneri finanziari e commerciali nonché della remunerazione del gestore/imprenditore.

I margini di partenza sono quelli attualmente in vigore.

L'adeguamento dei margini potrà avvenire, avuto riguardo al provvedimento CIP n. 26, anche in assenza di variazioni del prezzo industriale e/o finale.

La commissione provvederà a modificare le differenze di prezzo negative o positive rispetto al prezzo massimo applicabile nelle province comprese nella fascia *C*, di cui al punto 4 del citato provvedimento CIP, avuto riguardo all'andamento del costo del trasporto e tenuto conto che le suddette differenze di prezzo dovranno comunque trovare reciproca compensazione.

Provvederà, inoltre, a rivedere l'allocazione delle province nelle diverse fasce in relazione alle esigenze ed alle modalità di approvvigionamento di ciascuna provincia.

La commissione verrà convocata dal presidente almeno due volte l'anno per singolo settore, entro il 31 marzo ed entro il 30 settembre di ciascun anno.

La commissione, inoltre, verrà convocata in presenza di variazioni nel mercato petrolifero che influenzino in maniera anomala il settore o su richiesta motivata di una delle categorie sopra menzionate, entro quindici giorni dalla richiesta.

(5069)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia alla stessa facoltà dell'Università di Milano.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1982, registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 1982, registro n. 112, foglio n. 355, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di clinica neurologica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia con il decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, n 343, è attribuito, unitamente al titolare dott. Marco Poloni, alla cattedra di clinica neurologica prima della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano.

(5604)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Conferimento della decorazione della « Stella al merito del lavoro », per l'anno 1982, a lavoratori italiani residenti all'estero.

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° maggio 1982, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro degli affari esteri, è stata conferita la decorazione della « Stella al merito del lavoro » con il titolo di « Maestro del lavoro » a:

1) Agostini Oreste - Creusot-Loire S.A., Le Creusot (Francia);
2) Alfani rag. Giuseppe - Agip S.p.a., Tunisi (Tunisia);
3) Andreutti Toniutti Ernesta Francesca - Siemens Albis S.p.a., Zurigo (Svizzera);
4) Antonietti Ettore - La Farge Réfractaire S.A., Montrouge (Francia);
5) Arcuri Domenico - Forges Stéphanoises, L'Horme (Francia);
6) Azzola Placido - Consorzio Strade Ticinesi S.A., Biasca (Svizzera);
7) Bassi Edoardo - Maschinenfabrik Augsburg Nuernberg, Augsburg (Repubblica federale tedesca);
8) Beccio Francesco - Olivetti Mexicana S.A., Città del Messico (Messico);
9) Bee Alberto - Imprese Guidali S.A., Hergiswil (Svizzera);
10) Bianchi Pasquale - Sartoria « Greller », Mulhouse (Francia);
11) Bosetti Emilio Giuseppe - Electro Diesel Dainotto, Tunisi (Tunisia);
12) Bove Francesco - Teintures et Apprêts S.A., Roanne (Francia);
13) Bressin Carlo - Bruderer Maschinenfabrik AG., Frasnacht (Svizzera);
14) Burbi Giovanni - Thinet et Cie, Reuil-Malmaison (Francia);
15) Capparelli Pasquale - Castellaneta S.A., Parigi (Francia);
16) Carigi Tonino - Rône Poulenc Textile, Venissieux (Francia);
17) Cassani Balilla - Società « Migros », Marin-Neuchatel (Svizzera);
18) Caucigh Attilio Andrea - Dimatt S.A., Casablanca (Marocco);
19) Cerutti dott. Giacomo - Soc. Enka International, Arnhem (Olanda);
20) Cescut Bruno - Adolph Saurer S.p.a., Arbon (Svizzera);
21) Costanza Salvatore - Rittig - Serrurerie, Tunisi (Tunisia);
22) Dalle Mule Antonio - Cobema S.A., Losanna (Svizzera);
23) Del Favero Alberto Antonio - Utammo S.A., Malmedy (Belgio);
24) Del Favero Giovanni - Utammo S.A., Malmedy (Belgio);
25) De Rocco Antonio - Mancini & Marti S.A., Bellinzona (Svizzera);
26) Di Murro Libero - Gerland Caoutchouc S.A., Meyzieu (Francia);
27) Driutti Ettore - Creusot-Loire S.A., Le Creusot (Francia);
28) Drovandi Ermanno - Toleries Delloye-Matthieu S.A., Marchin (Belgio);
29) Ercolini Giovanni - Guerri-Duperry et Fils S.A., Roanne (Francia);
30) Esposto Almerico - Creusot-Loire S.A., Le Creusot (Francia);
31) Fiore Salvatore - Creusot-Loire S.A., Le Creusot (Francia);
32) Fiumicelli Giulio - Edouar Dubied et Cie S.A., Couvet (Svizzera);
33) Franzoso Eldo - Entreprise Jallot e Cie S.A., Vaulx-En-Velin (Francia);
34) Gentili Renzo Saul - Ditta Sveca C.A., Caracas (Venezuela);
35) Grassi Piero - Ford Motor Company, Victoria (Australia);
36) Greppi Erminio - Decoppet et Cie, Neuchatel (Svizzera);
37) Lunardi Gino - « Häusler » AG., Dornach (Svizzera);
38) Magnoni Enrico - Industrielle Richier S.A., L'Horme (Francia);
39) Maroncelli ing. Leonardo - Palmindustrie-Société D'Etat, Abidjan (Costa d'Avorio);
40) Menel Renzo - Tôleries Delloye-Matthieu S.A., Marchin (Belgio);
41) Mietta Renato - Impresa Emile Balma, Pully (Svizzera);
42) Moscariello Giovanni - Creusot-Loire S.A., Le Creusot (Francia);
43) Nappo Antonio - Ditta Ange P. Grimaldi, La porta (Corsica);
44) Negri Luigi - Monteforno S.A., Bodio (Svizzera);
45) Nieloud Luciano Giuseppe - P.S.A. Etudes e Recherches, Parigi (Francia);
46) Noris Angelo - Polytype S.A., Fribourg (Svizzera);
47) Palazzi Orfeo - Società Merlin Gerin, Grenoble (Francia);
48) Patruno Ottavio - Creusot-Loire S.A., Le Creusot (Francia);
49) Perini dott.ssa Giuseppina - Impresa Castelli S.p.a. - Carom, Patrasso (Grecia);
50) Petruzziello Luigi - Verzinkerei AG., Bettwiessen (Svizzera);
51) Piccini Gelindo - Entreprise Fayolle et Cie, Charlieu (Francia);
52) Pin Mario - Schindler AG., Ebikon (Svizzera);
53) Pisino Antonio - Ferrovie federali svizzere, Neuchatel (Svizzera);
54) Plazzer rag. Fulvio - Tuyauteries & Constructions, Haine-Saint-Paul (Belgio);
55) Previtali Luigi - R. Bourquin & Fils, Courtelary (Svizzera);
56) Quattrociocchi Arduino - La Farge Refractaire S.A., Venissieux (Francia);
57) Rigoli Vincenzo - Heye-Glas Glasfabriken, Obernkirchen (Germania);
58) Romano Catello - Societé Sereg, Lione (Francia);
59) Russi Riccardo - Prakla-Seismos Gmbh, Hannover (Repubblica federale tedesca);
60) Salsedo Giovan Battista - Maison F. Pierotti, Tunisi (Tunisia);
61) Salvador Antonio - Cockerill-Sambre S.A., Seraing (Belgio);
62) Santonocito Giuseppe - Camilleri Elettricité - Sarl, Tunisi (Tunisia);
63) Sartori Domenico - Jura-Strassen und Beton AG., Solothurn (Svizzera);
64) Scagnetti Lodovico - Ditta « André Dumont », Noiraigue-Neuchatel (Svizzera);
65) Scalfo Evenzio - Rossier S.A., Vevey (Svizzera);
66) Secco Elio - Entreprise Fayolle et Cie, Charlieu (Francia);
67) Tamburini Elio - Creusot-Loire S.A., Le Creusot (Francia).

(4807)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 4 ottobre 1982 recante approvazione del testo della convenzione tipo da stipularsi tra i comuni e le aziende di credito per la concessione e l'utilizzo delle aperture di credito previste dall'art. 15 della legge 14 maggio 1981, n. 219, come modificato dall'art. 23 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 dell'11 ottobre 1982, all'art. 9 della convenzione allegata, comma secondo, dove è scritto: « *interventi* », leggasi « *interessi* ».

(5038)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 203

Corso dei cambi del 14 ottobre 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1430,550	1430,550	1430,65	1430,550	1430,50	1430,50	1430,450	1430,550	1430,550	1430,55
Dollaro canadese	1165,900	1165,900	1166 —	1165,900	1166 —	1165,85	1165,450	1165,900	1165,900	1165,90
Marco germanico	568,980	568,980	568,90	568,980	569 —	568,95	569,020	568,980	568,980	569 —
Fiorino olandese	521,420	521,420	521,25	521,420	521 —	521,40	521,350	521,420	521,420	521,40
Franco belga	29,338	29,338	29,31	29,338	29,30	29,30	29,338	29,338	29,338	29,35
Franco francese	201,200	201,200	201,10	201,200	201,20	201,15	201,230	201,200	201,200	201,20
Lira sterlina	2444,400	2444,400	2444 —	2444,400	2446 —	2444,30	2445 —	2444,400	2444,400	2444,40
Lira irlandese	1937,500	1937,500	1938 —	1937,500	1942 —	—	1938,500	1937,500	1937,500	—
Corona danese	160,210	160,210	160,25	160,210	160 —	160,20	160,240	160,210	160,210	160,20
Corona norvegese	197,880	197,880	198 —	197,880	197,85	197,90	197,870	197,880	197,880	197,90
Corona svedese	195,380	195,380	195,40	195,380	195,15	196,40	195,390	195,380	195,380	195,40
Franco svizzero	666,780	666,780	667 —	666,780	666,95	666,75	666,850	666,780	666,780	666,80
Scellino austriaco	80,974	80,974	80,90	80,974	80,95	80,95	80,945	80,974	80,974	80,97
Escudo portoghese	16,080	16,080	16,05	16,080	16'05	16,10	16,120	16,080	16,080	16,08
Peseta spagnola	12,551	12,551	12,55	12,551	12,65	12,50	12,551	12,551	12,551	12,55
Yen giapponese	5,362	5,362	5,3650	5,362	5,36	5,35	5,360	5,362	5,362	5,36
E.C.U.	1337,960	1337,960	—	1337,960	—	—	1337,960	1337,960	1337,960	—

Media dei titoli del 14 ottobre 1982

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	40,150
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83	90,800
» 5,50 % » » 1969-84	86,800
» 6 % » » 1970-85	82,075
» 6 % » » 1971-86	77,825
» 6 % » » 1972-87	77,650
» 9 % » » 1975-90	72,775
» 9 % » » 1976-91	71,500
» 10 % » » 1977-92	77,850
» 12 % (Beni Esteri 1980)	69,900
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	70,250
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	90 —
» » » Ind. 1-12-1980/82	100,050
» » » » 1- 1-1980/83	100,250
» » » » 1-10-1980/83	100,225
» » » » 1- 9-1981/83	100,250
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1981/83	100,075
» » » » 1-11-1981/83	99,575
» » » » 1-12-1981/83	99,575
» » » » 1- 3-1981/84	98,875
» » » » 1- 4-1981/84	99,475
» » » » 1- 6-1981/84	98,900
» » » » 1- 1-1982/84	98,850
» » » » 1- 1-1982/86	98,900
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	99,225
» » » 18 % 1- 7-1983	100,150
» » » 12 % 1-10-1983	94,300
» » » 12 % 1- 1-1984	92,800
» » » 12 % 1- 4-1984	91,575
» » » 18 % 1- 4-1984	99,575
» » » 12 % 1-10-1984	89,750
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 ottobre 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1430,500
Dollaro canadese	1165,675
Marco germanico	569 —
Fiorino olandese	521,385
Franco belga	29,338
Franco francese	201,215
Lira sterlina	2444,700
Lira irlandese	1938 —
Corona danese	160,225
Corona norvegese	197,875
Corona svedese	195,385
Franco svizzero	666,815
Scellino austriaco	80,959
Escudo portoghese	16,100
Peseta spagnola	12,551
Yen giapponese	5,361
E.C.U.	1337,960

MINISTERO DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di agosto 1982

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di agosto 1982 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	VARIAZIONI
Fondo di cassa al 31 dicembre 1981		119.467.755.747		
Gestione di bilancio	Entrate finali	75.516.147.769.931		
	Spese finali		123.216.177.384.338	— 47.700.029.614.407
	Rimborso di prestiti		22.216.507.547.317	
	Accensione di prestiti	27.031.702.297.116		
	TOTALE	102.547.850.067.047	145.432.684.931.655	— 42.884.834.864.608
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	786.147.499.620.526	726.087.260.795.434	+ 60.060.238.825.092
	Crediti di tesoreria	262.816.872.161.294	280.044.872.051.842	— 17.227.999.890.548
	TOTALE	1.048.964.371.781.820	1.006.132.132.847.276	+ 42.832.238.934.544
	TOTALE COMPLESSIVO	1.151.631.689.604.614	1.151.564.817.778.931	
Fondo di cassa al 31 agosto 1982			66.871.825.683	— 52.595.930.064
	TOTALE A PAREGGIO	1.151.631.689.604.614	1.151.631.689.604.614	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1981	Al 31 agosto 1982	DIFFERENZE (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	119.467.755.747	66.871.825.683	— 52.595.930.064
Crediti di tesoreria	85.827.470.707.214	103.055.470.597.762	+ 17.227.999.890.548
TOTALE	85.946.938.462.961	103.122.342.423.445	+ 17.175.403.960.484
Debiti di tesoreria	231.495.173.174.086	291.555.411.999.178	— 60.060.238.825.092
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 145.548.234.711.125	— 188.433.069.575.733	— 42.884.834.864.608

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 agosto 1982: 846.751 milioni di lire.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale del tesoro: SARCINELLI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 31 AGOSTO 1982

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — Entrate tributarie	60.432.536.824.998 (*)				
TITOLO II — Entrate extra-tributarie	14.806.511.943.889 (*)				
ENTRATE CORRENTI . . .	75.239.048.768.887 (*)	TITOLO I — Spese correnti . .	106.169.775.228.787	Risparmio pubblico	— 30.930.726.459.900 (*)
TITOLO III — Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	277.099.001.044 (*)	TITOLO II — Spese in conto capitale	17.046.402.155.551		
ENTRATE FINALI . . .	75.516.147.769.931	SPESE FINALI . . .	123.216.177.384.338	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 47.700.029.614.407
		TITOLO III — Rimborso di prestiti	22.216.507.547.317		
ENTRATE FINALI . . .	75.516.147.769.931	SPESE COMPLESSIVE . . .	145.432.684.931.655	Ricorso al mercato	— 69.916.537.161.724
TITOLO IV — Accensione di prestiti	27.031.702.297.116				
ENTRATE COMPLESSIVE . . .	102.547.850.067.047	SPESE COMPLESSIVE . . .	145.432.684.931.655	Saldo di esecuzione del bilancio	— 42.884.834.864.608

(*) Dato provvisorio.

(5034)

BANCA

Situazione al

ATTIVO

Voce					
ORO					
I - In cassa	L.			1.911.408.976.401	
II - In deposito all'estero	»			18.917.294.902.885	20.828.703.879.286
CREDITI IN ORO (FECoM)	L.				7.173.603.012.434
CASSA	L.				1.256.428.068.276
RISCONTI E ANTICIPAZIONI					
I - Risconto di portafoglio:					
- ordinario	L.		368.694.497.811		
- ammassi	»		1.624.011.159.949	1.992.705.657.760	
II - Anticipazioni:					
- in conto corrente	L.		1.389.426.925.367		
- a scadenza fissa	»				
- di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974	»		500.097.500.000	1.889.524.425.367	
III - Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	L.				3.882.230.083.127
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI	L.				—
ATTIVITA' VERSO L'ESTERO IN VALUTA					
I - ECU	L.			9.005.877.878.334	
II - Altre attività:					
- biglietti e divise	L.		452.551.408		
- corrispondenti in conto corrente	»		428.467.617.545		
- depositi vincolati	»		1.317.047.897.907		
- diverse	»		—	1.745.968.066.860	10.751.845.945.194
CREDITI IN DOLLARI (FECoM)	L.				1.823.055.151.315
UFFICIO ITALIANO CAMBI					
I - Conto corrente ordinario (saldo debitore)	L.			14.330.311.787.593	
II - Conti speciali	»			2.354.911.364.562	16.685.223.152.155
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore)	L.				29.670.578.512.161
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO	»				407.147.462.651
TITOLI DI PROPRIETA'					
I - Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:					
- in libera disponibilità	L.		27.079.499.596.419		
- per investimento delle riserve statutarie	»		245.169.449.031		
- per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»		680.410.268.137		
II - Titoli di società ed enti:				28.005.079.313.587	
- per investimento delle riserve statutarie	L.		11.918.214.267		
- per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»		264.963.993.883	276.882.208.150	
III - Azioni e partecipazioni:					
- di società de enti controllati:					
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	122.914.100			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	65.341.422.446	65.464.336.546		
- di società ed enti collegati:					
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	809.576.000			
b) per investimento degli accantonamenti a garanz.a del T Q.P. (*)	»	6.597.611.550	7.407.187.550		
- di altre società ed enti:		37.334.021.259			
a) per investimento delle riserve statutarie	L.				
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	74.655.339.076	111.989.360.335	184.860.884.431	28.466.822.406.168
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C.	L.				500.000.000.000
IMMOBILI					
I - Ad uso degli uffici	L.			1	
II - Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»			38.624.360.077	38.624.360.078
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*)	L.				20.160.000.000
MOBILI E IMPIANTI					
I - Mobili	L.			26.847.781.569	
II - Impianti	»			86.651.338.922	
III - Monete e collezioni	»			307.195.088	113.806.315.579
PARTITE VARIE					
I - Biglietti banca in fabbricazione	L.				
II - Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:					
- completati	L.		22.591.316.365		
- in allestimento	»		4.781.791.103	27.373.107.468	
III - Debitori diversi	L.			36.701.566.532	
IV - Altre	»			715.085.677.670	779.160.351.670
RATEI	L.				340.320.033.892
RISCONTI	»				
SPESE DELL'ESERCIZIO	»				3.160.743.549.532
	L.				125.898.452.283.518
CONTI D'ORDINE					
I - Titoli ed altri valori:					
- a garanzia	L.		4.568.975.618 919		
- altri	»		243.475.769.941.958	248.044.745.560.877	
II - Depositari di titoli e valori:					
- interni	L		—		
- esteri	»		761.876.052.321	761.876.052.321	
III - Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	L.			1.060.955.791.596	
IV - Debitori per titoli da ricevere (n/s vendite a termine)	»			150.000.000.000	
V - Titoli da ricevere (n/s acquisti a termine)	»			1.140.000.000.000	
VI - Debitori per valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):					
- interni	L.		—		
- esteri	»		1.744.500.000.000	1.744.500.000.000	
VII - Valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine)	L.			1.744.500.000.000	
VIII - Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali	»			238.501.099.501	254.885.078.504.295
TOTALE...	L.				380.783.530.787.813

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore: CIAMPI

(5035)

D'ITALIA

31 agosto 1982

PASSIVO

Voce			
CIRCOLAZIONE			L. 29.962.288.879.000
VAGLIA CAMBIARI			» 235.444.641.439
ALTRI DEBITI A VISTA			
I - Ordini di trasferimento		L. —	
II - Altri		» 2.082.551.555	2.082.551.555
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE LIBERI			L. 455.682.035.169
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO			» 1.000.000.000
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA			» 25.351.410.214
CONTI SPECIALI DI CUI ALLA LEGGE 17-8-1974, n. 386			» —
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE			
I - Ai fini della riserva bancaria obbligatoria		L. 42.307.506.935.299	
II - A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita		» 444.410.782	
III - Conti vincolati investimenti all'estero		» 43.532.916.913	
IV - Società costituende		» 52.590.941.038	
V - Per debordo del massimale sugli impieghi		» 1.167.011.209.359	
VI - Altri		» 27.927.971.135	43.599.014.384.526
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C.			L. 476.709.703.152
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.			» 1.878.201.661.410
PASSIVITA' VERSO L'ESTERO			
I - Depositi in valuta estera		L. 2.784.411.110	
II - Conti dell'estero in lire		» 212.465.401.873	215.249.812.983
DEBITI IN ECU (FECoM)			L. 8.996.658.163.749
UFFICIO ITALIANO CAMBI			
- Conto corrente ordinario (saldo creditore)			» —
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore)			» —
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO			» 244.690.382.979
ACCANTONAMENTI DIVERSI			
I - Fondo di riserva per adeguamento valutazione oro (ex D.L. 30-12-1976, n. 867)		L. 24.240.860.927.652	
II - Fondo copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana (ex D.L. 30-12-1976, n. 867)		» 1.200.795.276.401	
III - Fondo svalutazione portafoglio		» 234.919.178.078	
IV - Fondo oscillazione cambi		» 1.210.000.000.000	
V - Fondo oscillazione titoli		» 1.383.378.479.770	
VI - Fondo copertura perdite eventuali		» 2.070.185.000.000	
VII - Fondo assicurazione danni		» 324.691.685.925	
VIII - Fondo ricostruzione immobili		» 211.078.868.202	
IX - Fondo rinnovamento impianti		» 46.250.000.000	
X - Fondi imposte		» 311.310.323.363	
XI - Accantonamenti a garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale		» 1.463.600.000.000	
XII - Fondo per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati		» 413.666.721	32.697.483.406.112
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI			L. 20.964.091.587
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI			» 62.276.814.678
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI			» 6.122.649.761
PARTITE VARIE			
I - Creditori diversi		L. 4.207.089.177	
II - Altre		» 3.244.079.127.169	3.248.286.216.346
RATEI			L. 62.350.194.549
RISCONTI			» —
CAPITALE SOCIALE			» 300.000.000
FONDO DI RISERVA ORDINARIO			» 215.658.427.357
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO			» 223.436.783.450
RENDITE DELL'ESERCIZIO			» 3.269.200.073.502
			L. 125.898.452.283.518
CONTI D'ORDINE			
I - Depositanti di titoli e altri valori		L. 248.044.745.560.877	
II - Titoli e valori presso terzi		» 761.876.052.321	
III - Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto		» 1.060.955.791.596	
IV - Titoli da consegnare (n/s vendite a termine)		» 150.000.000.000	
V - Creditori per titoli da consegnare (n/s acquisti a termine)		» 1.140.000.000.000	
VI - Valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine)		» 1.744.500.000.000	
VII - Creditori per valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):			
- interni	L. —	—	
- esteri	» 1.744.500.000.000	1.744.500.000.000	
VIII - Ammortamenti fiscali c/evidenza		L. 238.501.099.501	254.885.078.504.295
TOTALE...			L. 380.783.530.787.813

Il ragioniere generale: SALONICO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso, per esami, a sei posti di vice direttore aggiunto di laboratorio - ruolo scientifico - della carriera direttiva presso l'Istituto agronomico per l'Oltremare.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la tabella «Quadro *E*» dirigenti dell'Istituto agronomico per l'Oltremare allegata al decreto del Presidente della Repubblica precitato;

Visto il decreto ministeriale 14 giugno 1973, n. 73008, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1974, registro n. 387 E, foglio n. 323, riguardante la dotazione organica delle qualifiche non dirigenziali del ruolo scientifico dell'Istituto agronomico per l'Oltremare;

Vista la tabella allegata al precitato decreto ministeriale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1975, n. 330, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 6 agosto 1975, con il quale è stata determinata la misura delle riduzioni delle dotazioni organiche dei ruoli dell'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 26 ottobre 1962, n. 1612;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la disponibilità dei posti nell'organico della carriera direttiva e in quella dirigenziale al 31 dicembre 1981;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574;

Visto il verbale n. 104 del 27 aprile 1981 relativo alla riunione del comitato di amministrazione dell'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze con il quale è stato deliberato di indire un concorso, per esami, a sei posti di vice direttore aggiunto di laboratorio (settimo livello) in prova nel ruolo scientifico della carriera direttiva dell'Istituto stesso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a sei posti di vice direttore aggiunto di laboratorio in prova (settimo livello), ruolo scientifico, della carriera direttiva dell'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze, di cui un posto è riservato ai destinatari dell'art. 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

Qualora il posto riservato non venga coperto, sarà portato in aumento di quelli previsti per i partecipanti al concorso a diverso titolo.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in scienze agrarie o in scienze forestali;

b) età non superiore agli anni 35 salvo quanto stabilito dal successivo art. 3;

c) cittadinanza italiana;

d) godimento dei diritti politici;

e) buona condotta;

f) idoneità fisica all'impiego.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data della scadenza del termine stabilito nel successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

In particolare, il limite massimo di età è elevato:

1) di un anno nei riguardi di coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso; di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti o per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

c) per gli appartenenti alle categorie assimilate agli ex combattenti;

d) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea e dall'Etiopia, nonché dalla Somalia, che siano rimpatriati entro il 31 marzo 1950; per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; per i profughi dai territori esteri; per i profughi da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra; per i profughi rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano, ai sensi della legge 25 febbraio 1963, n. 319;

e) per il personale militare che, per conto dell'O.N.U. abbia prestato servizio in zone di intervento, ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746;

3) a 39 anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valor militare, per i promossi al merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1949, n. 233 e all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

4) a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra nonché per le categorie assimilate;

b) per i profughi indicati al precedente n. 2) i quali siano disoccupati.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computato, agli effetti del limite di età massimo, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944.

Per gli assistenti ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e per gli assistenti straordinari, volontari o incaricati di università o di istituto di istruzione universitaria, in attività di servizio e cessati per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato secondo quanto stabilito dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, così come modificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465.

I benefici di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma e quelli di cui al terzo e quarto comma sono cumulabili tra di loro purché complessivamente non siano superati i 40 anni di età.

Il limite massimo di età non si applica nei confronti:

a) degli impiegati civili di ruolo dello Stato nonché del personale militare indicato nella legge 26 marzo 1965, n. 229, che siano in possesso degli altri requisiti necessari;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e per gli ufficiali di cui all'art. 35 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale, dovranno pervenire all'Istituto agronomico per l'Oltremare, via A. Cocchi n. 4 - Firenze, entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita e, se nato all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita; l'aspirante che abbia superato il trentacinquesimo anno di età deve indicare in base a quale dei titoli previsti dal precedente art. 3 ha diritto all'elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) eventuali condanne penali riportate anche all'estero ed i procedimenti penali in Italia o all'estero;

6) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'anno e dell'università presso il quale è stato conseguito;

7) la materia di specializzazione prescelta fra quelle indicate nel punto 3) del successivo art. 5;

8) la lingua prescelta dal candidato per la prova orale (inglese e/o francese);

9) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

10) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

11) la propria residenza e l'esatto indirizzo al quale l'Istituto agronomico per l'Oltremare dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o da altro funzionario incaricato dal sindaco o, infine dal funzionario competente a ricevere la documentazione; qualora l'aspirante si trovi all'estero, la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio e del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno in Firenze e consisteranno in due prove scritte e in un colloquio sulle seguenti materie il cui programma è annesso al presente decreto:

1) *Prove scritte*:

a) agronomia;

b) economia e politica agraria.

2) *Prova orale* (comune a tutti i candidati):

a) le materie delle prove scritte;

b) foraggicoltura;

c) lingua inglese e/o francese.

3) *Prova di specializzazione* (una sola materia da indicare nella domanda):

a) zootecnia;

b) selvicoltura;

c) difesa delle colture;

d) coltivazioni tropicali.

Art. 6.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non ottenga almeno 6/10 nelle materie comuni a tutti i candidati e 6/10 nella materia oggetto di specializzazione.

La valutazione complessiva sarà determinata sommando le medie dei punti riportati nelle prove scritte e i punti ottenuti nelle prove di cui ai punti 2) e 3) dell'art. 5.

Art. 7.

La commissione esaminatrice, nominata con decreto ministeriale, sarà composta da un magistrato amministrativo od ordinario con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, che la presiede, e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame e due impiegati della carriera direttiva dell'Istituto agronomico per l'Oltremare di grado non inferiore a vice direttore aggiunto di laboratorio.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'Istituto stesso con qualifica non inferiore a vice direttore aggiunto di laboratorio.

Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per particolari materie.

Art. 8.

Per sostenere la prova di esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta legale con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera ferroviaria personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto valido;

g) carta d'identità.

Art. 9.

Le prove di esame hanno luogo a Firenze.

Ai candidati ammessi al concorso viene comunicato, non meno di quindici giorni prima, il luogo ed il diario delle prove scritte.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale, l'avviso per la presentazione della prova stessa, con l'indicazione dei voti riportati in ciascuna prova scritta, è dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui essi debbono sostenerla.

Art. 10.

I concorrenti inclusi nella graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice che intendono far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di preferenza o di precedenza, devono far pervenire all'Istituto agronomico per l'Oltremare, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i documenti in carta legale comprovanti il possesso dei titoli in questione, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive.

Art. 11.

La graduatoria viene formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato. A parità di punteggio vengono applicati l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le altre vigenti disposizioni in materia di preferenza.

Con decreto ministeriale, viene riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso ed approvata, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti idonei nelle prove di esame.

Art. 12.

I concorrenti collocati nella graduatoria del concorso, tenuto conto dei titoli di preferenza e precedenza, devono far pervenire all'Istituto agronomico per l'Oltremare, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i seguenti documenti:

a) titolo di studio originale o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del titolo ovvero, copia del titolo stesso in bollo autenticato nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968,

n. 15, da cui risulti il possesso dei titoli di studio prescritto dall'art. 2, lettera *a*), del presente bando di concorso;

b) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età debbono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o all'esenzione dal rispetto del limite stesso;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) certificato rilasciato da un medico militare in servizio permanente effettivo o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre e che può affrontare i climi dei paesi tropicali;

g) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del precedente articolo, i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) una copia integrale dello stato matricolare, nonché di attestazione rilasciata dall'amministrazione da cui dipende, dalla quale risulti se il concorrente sia sottoposto a procedimento disciplinare.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello della cittadinanza italiana dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

I documenti che la legge sul bollo consente agli indigenti di presentare in carta libera dovranno contenere gli estremi dell'attestazione di indigenza rilasciata dal sindaco del comune o dall'autorità di pubblica sicurezza.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indicato indirizzo nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 13.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti verranno nominati, con decreto ministeriale, vice direttore aggiunto di laboratorio, in prova, e conseguiranno la nomina nel ruolo scientifico della carriera direttiva dell'Istituto agronomico per l'Oltremare (livello settimo) dopo l'esperimento della durata di sei mesi ed in seguito al risultato favorevole dell'esperimento stesso e previo parere conforme del comitato di amministrazione dell'Istituto agronomico per l'Oltremare.

Tale nomina decade in caso di mancata assunzione nel termine stabilito, senza giustificato motivo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1982

p. *Il Ministro*: COSTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1982
Registro n. 12 *Esteri, foglio n.* 188

PROGRAMMA D'ESAME

Agronomia: Nozioni di meteorologia e climatologia - Messa a coltura dei terreni con vegetazione naturale - Tecniche di coltivazione e nozioni di tecnica irrigua - Tecniche di conservazione del suolo - Classificazione dei suoli - Cartografia pedologica.

Economia e politica agraria: L'impresa agricola - I capitali dell'azienda agraria - L'ordinamento produttivo - Il bilancio aziendale - Calendari di lavoro - Conti colturali. Elementi di politica agraria: la difesa dei redditi agricoli, le organizzazioni dei produttori, la Comunità economica europea e la politica agricola comune.

Foraggicoltura: Produzione foraggera: naturale ed artificiale, ruolo produttivo ed in funzione della difesa del suolo, pascoli, prati, erbai: classificazione, diffusione, importanza, tecnica colturale, prospettive, dalla pianura alla montagna. Raccolta e conservazione dei foraggi.

Lingua inglese e/o francese: Conversazione su argomenti di tecnica agraria.

Zootecnia: Metodi di miglioramento degli animali domestici - Principi di alimentazione del bestiame - Tecnica di riproduzione e di allevamento nei bovini e nei suini - Le principali razze bovine in Italia e nel mondo.

Selvicoltura: Principi di ecologia forestale - Forme di governo e trattamento del bosco - Vivai e rimboschimento - Metodi di miglioramento delle piante forestali - Principali tipi di bosco in Italia e all'estero - Specie ad accrescimento rapido e specie di legna da ardere nel quadro della crisi energetica e della lotta alla desertificazione.

Difesa delle colture: Criteri generali della difesa contro gli insetti dannosi alle colture agrarie - Gli insetti parassiti nelle principali colture: biologia e modalità di lotta - Pratiche agronomiche, mezzi chimici e miglioramento genetico nella lotta alle fitopatie - La difesa contro le principali malattie delle colture.

Coltivazioni tropicali: Le principali colture erbacee e arboree tropicali.

(4903)

Concorso, per esami, a due posti di esperto agrario nel ruolo degli esperti agrari della carriera di concetto presso l'Istituto agronomico per l'Oltremare.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Vista la legge 26 ottobre 1962, n. 1612;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077, 1078 e 1079;

Vista la tabella "Istituto agronomico per l'Oltremare" allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto che nel ruolo degli esperti agrari della carriera di concetto dell'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze al 31 dicembre 1981 sono vacanti due posti;

Visto il decreto ministeriale del 7 gennaio 1972 n. 72001 relativo alla ristrutturazione dei ruoli organici dell'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 12 maggio 1972;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1975, n. 330, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 6 agosto 1975 con il quale è stata determinata la misura delle riduzioni delle dotazioni organiche dei ruoli dell'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il verbale del comitato di amministrazione dell'Istituto agronomico per l'Oltremare n. 104 del 27 aprile 1981 con il quale è stato deliberato di indire un concorso, per esami, a due posti nel ruolo degli esperti agrari (livello sesto) in prova nella carriera di concetto dell'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a due posti di esperto agrario (livello sesto) in prova nel ruolo degli esperti agrari della carriera di concetto dell'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di perito agrario;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35 salvo quanto stabilito dal successivo art. 3;

c) cittadinanza italiana;

d) godimento dei diritti politici;

e) buona condotta;

f) idoneità fisica all'impiego.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Il limite massimo di età, indicato alla lettera *b*) del precedente art. 2 è oggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

1) di un anno nei riguardi di coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso; di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

c) per gli appartenenti alle categorie assimilate agli ex combattenti;

d) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea e dall'Etiopia, nonchè dalla Somalia, che siano rimpatriati entro il 31 marzo 1950; per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di Pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; per i profughi dai territori esteri; per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri; per i profughi e rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano, ai sensi della legge 25 febbraio 1963, n. 319;

e) per il personale militare che, per conto dell'O.N.U. abbia prestato servizio in zone di intervento, ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746;

3) a 39 anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare, per i promossi al merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1949, n. 233 e all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

4) a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra nonchè per le categorie assimilate;

b) per i profughi indicati al precedente n. 2) i quali siano disoccupati. Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computato agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944.

I benefici di cui ai numrei 1), 2) e 3) del secondo comma e quelli di cui al terzo e quarto comma sono comulabili tra di loro, purchè complessivamente non siano superati i 40 anni di età.

Il limite massimo di età non si applica nei confronti:

a) degli impiegati civili di ruolo dello Stato nonchè del personale militare indicato nella legge 26 marzo 1965, n. 229 che siano in possesso degli altri requisiti necessari;

b) dei sottufficiali dell'esercito della marina e dell'aeronautica cessati dal servizio in applicazione di decreti-legge del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta legale dovranno pervenire all'Istituto agronomico per l'Oltremare, via Cocchi n. 4, Firenze, entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione massima di età e che consente di prescindere da tale limite;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione delle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziario);

6) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'anno e dell'Istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di ex pubblico impiego;

9) la lingua (inglese e/o francese) che intende scegliere come esame;

10) la propria residenza e l'esatto indirizzo ai quali l'Istituto agronomico per l'Oltremare dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Le firme del notaio o del segretario comunale non sono soggette a legalizzazione.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Firenze e consisteranno in due prove scritte e in un colloquio.

Le prove scritte ed il colloquio verteranno sui programmi ministeriali degli istituti tecnici agrari statali.

1) *Prove scritte*:

a) un tema su uno dei seguenti argomenti:
coltivazioni erbacee ed arboree;
agronomia.

b) un tema su uno dei seguenti argomenti:
zootecnica;
economia e politica agraria.

2) *Colloquio*:

Il colloquio verterà sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

patologia vegetale;
entomologia;
industria agraria.
chimica agraria;
lingua francese e/o inglese.

Art. 6.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto nella prova orale.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 6/10.

Art. 7.

Le prove di esame hanno luogo a Firenze.

Ai candidati ammessi al concorso viene comunicato individualmente, non meno di quindici giorni prima, il luogo e il diario delle prove scritte.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale, l'avviso per la presentazione alla prova stessa, con l'indicazione dei voti riportati in ciascuna prova scritta, è dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui essi debbono sostenerla.

Art. 8.

La commissione esaminatrice nominata con decreto ministeriale sarà composta dal direttore generale dell'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze che la presiede e da altri quattro membri, due dei quali professori di Istituto di istruzione secondaria di secondo grado delle materie sulle quali vertono le prove di esame e da due impiegati della carriera direttiva dell'Istituto agronomico per l'Oltremare di grado non inferiore a vice direttore aggiunto di laboratorio.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'Istituto stesso di grado non inferiore a vice direttore aggiunto di laboratorio.

Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per particolari materie.

Art. 9.

Per sostenere la prova di esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera ferroviaria personale se il candidato è dipendente di ruolo di una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f passaporto valido;

g) carta d'indentità.

Art. 10.

I concorrenti inclusi nella graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di preferenza e di precedenza, devono far pervenire all'Istituto agronomico per l'Oltremare, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i documenti in carta legale comprovanti il titolo in questione, previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dalle altre vigenti disposizioni in materia di preferenza.

Art. 11.

La graduatoria viene formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato, previa l'aggiunta del punteggio eventualmente attribuito ai sensi del precedente art. 7. A parità di punteggio vengono applicati l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le altre vigenti disposizioni in materia di preferenza.

Con decreto ministeriale, viene riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso ed approvata, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame.

Art. 12.

I concorrenti collocati nella graduatoria del concorso, tenuto conto dei titoli di preferenza e di precedenza, devono far pervenire all'Istituto agronomico per l'Oltremare, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i seguenti documenti:

a) diploma originale o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti del diploma; ovvero: copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *a*) del presente bando di concorso;

b) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il 35° anno di età debbono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcune delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) certificato rilasciato da un medico militare in servizio permanente effettivo o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuato ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

g) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo, i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) una copia integrale dello stato matricolare, nonchè attestazione rilasciata dall'amministrazione da cui dipende, dalla quale risulti se il concorrente sia sottoposto a procedimento disciplinare.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziario, il certificato di godimenti dei diritti politici e quello della cittadinanza italiana dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

I documenti che la legge sul bollo consente agli indigenti di presentare in carta libera dovranno contenere gli estremi della attestazione di indigenza rilasciata dal sindaco del comune o dalla autorità di pubblica sicurezza.

Art. 13.

Con appositi decreti ministeriali vengono dichiarati i vincitori del concorso ed approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori.

I vincitori del concorso sono nominati con decreto ministeriale esperti agrari (sesto livello) in prova nel ruolo tecnico della carriera di concetto dell'Istituto agronomico per l'Oltremare.

Tale nomina decade in caso di mancata assunzione nel termine stabilito senza giustificato motivo.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1982

p. *Il Ministro*: COSTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1982
Registro n. 12 Esteri, foglio n. 189

(4904)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso, per esami, a trentasei posti per l'ammissione alla scuola professionale ferroviaria per aspiranti capi tecnici

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sullo stato giuridico del personale ferroviario;

Vista la legge 6 febbraio 1979, n. 42, recante nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 6 ottobre 1981, n. 564, recante norme di integrazione e modifica al trattamento normativo del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente l'integrazione all'organico e l'assunzione oltre organico nei ruoli del personale ferroviario, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1959, n. 647, concernente la regolamentazione del terzo comma dell'art. 6 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, circa l'organizzazione delle scuole professionali ferroviarie;

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1982, n. 2129, concernente l'organizzazione di una scuola professionale ferroviaria, per l'assunzione di personale nel profilo professionale di capo tecnico;

Vista la relazione P.2.1.4 del 2 ottobre 1982;

Delibera:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a complessivi trentasei posti per l'ammissione alla scuola professionale ferroviaria, per aspiranti capi tecnici, i cui corsi si terranno a San Nicola di Melfi o in località vicina in cui siano disponibili idonee strutture, alla condizione che risultino aver vinto il concorso di ammissione non meno di dieci candidati.

Art. 2.

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti in possesso di uno dei seguenti titoli di studio rilasciati da scuola italiana statale o pareggiata:

A) Diploma di perito industriale (o maturità tecnica industriale) in una delle seguenti specializzazioni: elettrotecnica - elettronica industriale - costruzioni aeronautiche - meccanica meccanica di precisione - industria navalmeccanica - metallurgica - industrie metalmeccaniche - termotecnica - telecomunicazioni - per l'energia nucleare - cronometria - edilizia.

B) Diploma di perito industriale nelle seguenti specializzazioni, proprie del precedente ordinamento scolastico: «meccanici, elettricisti, ramo elettricisti» - «meccanici elettricisti, ramo meccanico» - «meccanica fine» - «navalmeccanico» - «costruttori aeronautici» - «radiotecnici» - «edili».

I candidati muniti di titolo di studio superiore debbono comunque possedere anche uno di quelli sopra indicati.

Art. 3.

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo (in conformità del modello allegato *A*, firmata e datata dall'aspirante deve essere presentata o spedita anche in piego raccomandato, con avviso di ricevimento — senza alcun tramite — alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale - Ufficio centrale II - Piazza della Croce Rossa 1 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Delle domande presentate direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata — nelle forme di legge — dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o da un cancelliere o dal funzionario competente a ricevere la documentazione o dal comandante della nave mercantile ovvero, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti di ruolo (civili e militari) dello Stato è sufficiente il visto ed il timbro del capo dell'ufficio in autentica della firma e della qualifica del dipendente stesso.

Per i militari alle armi, in servizio di leva, è sufficiente il visto ed il timbro del comandante di compagnia o unità equiparata in autentica della firma del militare.

Art. 4.

Per l'ammissione è prescritto il possesso — alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande — dei seguenti requisiti:

1) il titolo di studio di cui al precedente art. 2;

2) età, che deve essere non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trenta, salvo le elevazioni del suddetto limite previste dalle disposizioni vigenti. Si prescinde dal limite di età, a condizione che non sia stata raggiunta l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, per:

dipendenti civili di ruolo dello Stato, di cui all'art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dipendenti militari di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche d'autorità, semprechè si trovino nelle condizioni previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

personale delle ferrovie in concessione, di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289;

operai di ruolo dello Stato ai sensi dell'art. 61 legge 5 marzo 1961, n. 90.

I candidati che intendono beneficiare dell'elevamento del limite di età dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il titolo o la condizione in cui si trovano rispetto al limite massimo di età sopra fissato.

3) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) godimento dei diritti politici;

5) buona condotta;

6) aver soddisfatto gli obblighi di leva ovvero adempiuto alle formalità relativa all'arruolamento (iscrizione alle liste di leva, visita di leva, o rinvio della chiamata alle armi);

7) avere i requisiti fisici, psichici ed attitudinali richiesti per disimpegnare il servizio nel profilo professionale di concorso, come specificato al successivo art. 10 secondo le vigenti norme relative alle visite mediche per gli aspiranti all'assunzione in servizio presso l'Azienda delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.

Unitamente alla domanda di partecipazione al concorso i candidati devono produrre — a pena di esclusione dal concorso — i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita in carta bollata.

I concorrenti che abbiano superato il trentesimo anno di età stabilito dal precedente art. 4 debbono presentare i documenti atti a comprovare il diritto all'elevamento del limite di età;

b) certificato di cittadinanza italiana, in carta bollata;

c) certificato di godimento dei diritti politici, in carta bollata:

d) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata (se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dal casellario presso la Procura della Repubblica di Roma);

e) originale o copia autenticata del titolo di studio richiesto al precedente art. 2 per la partecipazione al concorso, in carta bollata;

f) certificato, in carta semplice, di eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. La suddetta dichiarazione può essere rilasciata da qualsiasi medico, sulla base dell'avvenuto accertamento. I laboratori provinciali di igiene e profilassi eseguono gratuitamente i suddetti esami sui campioni di sangue inviati dai medici. Il suddetto certificato è ritenuto valido se rilasciato da non oltre sei mesi dalla data di presentazione;

g) uno dei seguenti documenti militari, in bollo, comprovante l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva:

1) estratto del foglio matricolare militare o stato di servizio se:

ufficiale in congedo o in servizio;

sottufficiale o militare di truppa in congedo dopo la ferma;

in congedo illimitato provvisorio, cioé arruolato dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi ma non ancora incorporato perché ammesso ai benefici del ritardo o del rinvio;

riformato in rassegna (dopo l'arruolamento), in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio militare;

2) certificato di esito di leva: se rivedibile o riformato dalla commissione di leva;

3) certificato di iscrizione nelle liste di leva: se iscritto di leva (cioé appartenente a classe non ancora chiamata alla leva);

4) dichiarazione del comando da cui dipendono: per i militari alle armi.

I documenti di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* non saranno ritenuti validi se rilasciati tre mesi prima della data di richiesta dei documenti stessi.

I dipendenti statali di ruolo (civili e militari di carriera) sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti ma dovranno presentare copia integrale dello stato di servizio di data non anteriore a quella di pubblicazione del presente bando, e il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso nei modi di cui alla precedente lettera *e)*.

I dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno invece tenuti a presentare il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, secondo le modalità di cui alla precedente lettera *c)* anche nel caso che lo stesso sia stato già presentato per altri motivi all'Azienda nonché l'attestato in carta semplice e rilasciato dall'ufficio del personale del servizio o della sede compartimentale di appartenenza da cui risultino la condizione di dipendente di ruolo, la data di assunzione, la matricola, il profilo professionale rivestito e la relativa decorrenza.

Art. 6.

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato attivo politico, quelli che sono stati revocati o destituiti e quelli dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, 127, 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 159 (lettere *a*, *b*, *c* ed *e*) dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

Non possono altresì partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) coloro che siano già in servizio ferroviario nel profilo professionale di capo tecnico.

Art. 7.

Apposita commissione — composta da non meno di tre membri e da un segretario — nominata dal sottoscritto, esaminerà la posizione dei candidati rispetto al concorso, disponendo le eventuali esclusioni per difetto di requisiti prescritti, sottoporrà agli esami i candidati, eserciterà il controllo sull'espletamento dei corsi e svolgerà tutti gli altri compiti inerenti alla scuola, di cui ai successivi articoli.

Art. 8.

L'esame di concorso consisterà in un colloquio sulle materie di cui al programma allegato *B*.

L'esame sarà svolto nelle località e nei giorni che verranno indicati con apposita credenziale di invito.

Per la valutazione del colloquio, la commissione disporrà di 10 punti e saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato non meno di 6/10. La graduatoria sarà determinata dalla votazione riportata e a parità di punteggio la preferenza sarà data dall'età.

I candidati classificati ai primi trentasei posti saranno dichiarati vincitori del concorso e verranno ammessi quali allievi alla scuola professionale.

Art. 9.

I concorrenti che avranno superato l'esame di ammissione verranno sottoposti a cura dell'Azienda F.S., a visita medica per l'accertamento dei requisiti psico-fisici richiesti per l'ammissione in impiego ferroviario, nel profilo professionale di capo tecnico, secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente in materia.

L'esito dell'accertamento verrà comunicato agli aspiranti quelli dichiarati non idonei potranno produrre istanza di visita di appello in carta legale, corredata di certificato medico, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della comunicazione, alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio personale - Ufficio II, che provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario F.S., il quale — ove lo ritenga — in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una nuova visita medica, prima di emettere il giudizio definitivo.

Coloro che saranno definitivamente dichiarati inidonei o che non avranno fatto pervenire la domanda di visita di appello entro il termine perentorio sopra indicato, verranno esclusi dal concorso.

Art. 10.

I corsi, durante i quali sarà svolto il programma di cui all'allegato *C*, saranno della durata di cinque mesi e verranno organizzati in turni antimeridiani e pomeridiani.

L'Azienda nominerà i docenti ed i supplenti dei suindicati corsi.

Art. 11.

La frequenza ai corsi della scuola professionale è obbligatoria.

Saranno dichiarati decaduti quali allievi della scuola e esclusi dall'esame finale coloro che abbiano maturato assenze superiori ad un quinto delle ore di lezione.

Art. 12.

I provvedimenti di cui sopra verranno adottati dalla commissione, la quale avrà altresì la potestà disciplinare circa il comportamento degli allievi durante le lezioni e potrà decidere l'esclusione dalla scuola, di coloro che si rendessero eventualmente demeritevoli.

Art. 13.

Per ciascun allievo verrà istituito un fascicolo individuale nel quale saranno inseriti i relativi atti.

Al termine dei corsi avrà luogo in unica sessione l'esame finale consistente in un colloquio cui provvederà la commissione di cui all'art. 7.

L'esame si intende superato dai candidati cui sia stata attribuita una votazione non inferiore a 6/10 per ciascuna delle materie d'esame.

Art. 14.

La commissione formulerà la graduatoria in base alla votazione riportata dagli allievi che abbiano superato l'esame di cui all'articolo precedente. A parità di punteggio la preferenza sarà data dall'età.

Gli stessi saranno sottoposti a nuovo accertamento dei requisiti psico-fisici richiesti, secondo i criteri stabiliti dal precedente art. 9.

Art. 15.

Gli allievi dichiarati idonei dai sanitari dell'Azienda F.S. saranno nominati in prova nel profilo professionale di capo tecnico, quarta categoria del personale ferroviario.

Art. 16.

La nomina a stabile è subordinata al compimento, con esito positivo, del prescritto periodo di prova.

Roma, addì 2 ottobre 1982

p. Il direttore generale: BONFORTI

ALLEGATO *A*

(Su carta legale)

Alla direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale - Ufficio Centrale II - Piazza della Croce Rossa - 00100 ROMA

Il sottoscritto
nato il . . a . . . (prov. . . .) residente a . . presa conoscenza del bando di concorso per esami emanato in data . . per l'ammissione alla scuola professionale ferroviaria per aspiranti capi tecnici, chiede di partecipare al concorso stesso, dichiarando di accettare tutte le condizioni contenute nel relativo bando.

Ai fini dell'ammissione al concorso dichiara:

di possedere i seguenti requisiti e condizioni che danno diritto all'elevamento del limite di età . . . (specificare tutti i titoli e condizioni che consentono — ai sensi delle leggi in vigore — l'elevamento del limite massimo di età stabilito all'art. 4 del bando);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali o misure di prevenzione e di non avere in corso procedimenti di tale natura (in caso contrario indicare le condanne penali o le misure di prevenzione riportate, specificando le date e le autorità che hanno emesso le relative sentenze);

di essere in possesso del diploma di .
conseguito nell'anno scolastico . . presso . . (indicare l'istituto o la scuola e la città sede della stessa);

di aver soddisfatto gli obblighi di leva oppure di essere attualmente in servizio militare presso . .
(in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica (in caso contrario, specificare l'amministrazione, la qualifica rivestita, la matricola e il profilo professionale (per i dipendenti F.S.), l'impianto o l'ufficio di appartenenza, la durata del servizio prestato con l'indicazione delle date di inizio e termine e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto d'impiego).

Allega alla presente domanda i seguenti documenti richiesti dall'art. 5 del bando di concorso:

1)
2) .
3) .
4) .
5) . .
6) .
7) . . .

Il sottoscritto chiede infine che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga fatta al sottoindicato indirizzo e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali successive variazioni di recapito.

Indirizzo . . n. .
cod. postale .

Data .

Firma del candidato

(da autenticare da parte di una delle autorità previste dall'art. 3 del bando)

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DELL'ESAME COLLOQUIO PER L'AMMISSIONE ALLA SCUOLA

1) *Matematica*:

Progressioni aritmetiche e geometriche-medie. Logaritmi - uso delle tavole logaritmiche e del regolo calcolatore.

Trigonometria: relazioni tra i lati e gli angoli di un triangolo.

Elementi di geometria analitica: coordinate cartesiane - concetto di funzione e corrispondente rappresentazione grafica.

Geometria piana e solida: definizioni, costruzione, calcoli inerenti alle figure piane e ai solidi, aree e volumi - sezione dei solidi.

Numeri complessivi: operazioni relative - vettori.

Cenni sulle derivate e loro significato geometrico e fisico.

2) *Meccanica generale e applicata*:

Composizione e scomposizione delle forze e delle coppie.
Equilibrio delle forze. Baricentro.
Cinematica del punto. Leggi del moto armonico.
Leggi fondamentali della dinamica.
Lavoro. Potenza.
Resistenze passive. Lubrificazione, resistenze del mezzo.
Rendimento.
Trasmissione del lavoro, applicazione ai meccanismi, equazione dell'energia applicata alle macchine.
Resistenza dei materiali. Sollecitazioni semplici. Equazione di stabilità.

3) *Elettrotecnica e macchine elettriche*:

Fondamenti di elettrotecnica. Elementi di un circuito elettrico (resistenza, induttanza, capacità).

Grandezze elettriche fondamentali, loro unità e mezzi di misura.

Leggi e calcoli dei circuiti elettrici a corrente continua ed a corrente alternata monofase e polifase.

Magnetismo ed elettromagnetismo. Induzione magnetica e circuiti magnetici.

Generatori elettrici di corrente continua e di corrente alternata. Regolazione della tensione. Effetto termico della corrente.

Motori a corrente continua ed alternata. Funzionamento, avviamento e regolazione.

4) *Tecnologia*:

Materiali impiegati nelle fabbricazioni meccaniche ed elettromeccaniche.

Proprietà tecnologiche e meccaniche dei principali materiali metallici. Lavorazione dei metalli alle macchine utensili. Descrizione delle macchine utensili più comuni e caratteristiche degli utensili.

Legnami. Caratteri tecnologici ed impiego.
Materie plastiche e loro proprietà tecnologiche.
Processi di saldatura. Saldatura ossiacetilenica ed elettrica.

5) *Disegno*:

Norme unificate sui disegni tecnici. Tolleranze di lavorazione.

ALLEGATO *C*

PROGRAMMA DI STUDIO DI SCUOLA PROFESSIONALE FERROVIARIA PER CAPI TECNICI

(durata 5 mesi)

Materie di servizio:

Ordinamento dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nelle sue linee generali e ordinamento del servizio materiale e trazione.

Compiti delle strutture centrali e periferiche, con particolare riferimento alle officine G.R.

Stato giuridico del personale ferroviario e sue variazioni ed integrazioni secondo la legge n. 42/79. Profili professionali e mansioni attribuite, passaggi di profilo, utilizzazioni in profili diversi. Struttura gerarchica e tecnica delle officine G.R.

Organizzazione amministrativo-contabile delle officine G.R.
Organizzazione tecnica delle officine G.R.
Compiti delle branche di officina.
Metodi di programmazione e ordinazione del lavoro. Cicli di lavoro dei mezzi TD. Tariffe a tempo, ordini permanenti, prontuari di spoglio.

Norme d'antinquinamento (da rumore, atmosferici e delle acque).

Antinfortunistica con particolare riferimento alle disposizioni che riguardano il settore di appartenenza. Dettagli specifici sulle norme antinfortunistiche concernenti la sicurezza delle macchine utensili, dei posti di lavoro, dei mezzi di sollevamento e degli impianti elettrici.

Cenni sulle disposizioni concernenti l'igiene del lavoro.

Abilitazioni del personale ferroviario con particolare riferimento a quelle del settore di utilizzazione.

Cultura ferroviaria:

Cenni sulle caratteristiche fondamentali del binario: corpo stradale, massicciata, traverse, rotaie, scartamento, sopraelevazione.

Cenni sugli apparecchi di deviazione.

Cenni sul segnalamento ferroviario con particolare riferimento ai segnali di manovra.

Cenni sulla meccanica della locomozione.

Cenni sulla ripetizione dei segnali in macchina.

Cenni sui principali mezzi di trazione e rimorchiati impiegati dalle F.S., con particolare riferimento ai mezzi di trazione TD.

Frenatura dei treni: meccanica della frenatura, conoscenza dei principali tipi d'impianti frenanti installati sui mezzi di trazione, tipi di distributori e di rubinetti del freno, serbatoi, conoscenza delle principali norme relative alle prove periodiche ed ai controlli da effettuare sugli impianti frenanti.

Cenni sulla tecnica dei controlli non distruttivi, con particolare riferimento ai controlli U.S. su sale montate.

Sale montate: costruzione, ricerchiatura, profilo dei cerchioni, differenza ø ruote ammessa, altezza e spessore bordini, altezza minima ammessa cerchioni.

Prove meccaniche, tecnologiche, elettriche riferite ai mezzi di trazione.

Criteri di riparazione dei mezzi TD: intervalli fra le revisioni generali. Cenni sulle revisioni nei depositi locomotive.

Regolazione elettrica locomotive diesel - elettriche.

Motori termici:

A) richiami teorici sul funzionamento dei motori diesel: cicli, diagrammi delle pressioni, potenza, coppia, rendimento, bilancio termico, prestazioni;

B) descrizione ed illustrazione delle principali caratteristiche dei motori diesel per trazione ferroviaria in opera sui mezzi F.S.;

C) limitatamente ai suddetti tipi di motori, trattazione dei seguenti argomenti:

organi principali;
raffreddamento e trattamento dell'acqua;
lubrificazione: tipi di olio, pompe, filtri, ecc.;
combustibili;
iniezione e regolazione;
sovralimentazione;
organi ausiliari;

D) prove: misura della potenza, del consumo specifico controllo combustione, prove UIC;

E) norme pratiche per la riparazione dei motori diesel e degli accessori: scomposizione, controllo, composizione, collaudo prova;

F) cambi di velocità:

tipi esistenti sui mezzi F.S.;
funzionamento;
lubrificazione;
norme per la riparazione e controllo;

G) riduttori di velocità e ponti:

tipi esistenti sui mezzi F.S.;
funzionamento;
lubrificazione;
norme per la riparazione e controllo;

H) compressori dell'aria:

tipi esistenti sui mezzi F.S.;
funzionamento;
lubrificazione;
norme per la riparazione e controllo;

I) macchine elettriche ausiliarie:

elettropompa olio e nafta;
elettroventilatori di ventilazione, motori di trazione e radiatori;

L) conoscenza ed uso degli strumenti di misura specifici per la effettuazione dei controlli relativi alla riparazione e prova dei motori diesel;

M) nozioni sulle macchine utensili usate per le riparazioni dei motori diesel;

N) nozioni sui principali procedimenti di saldatura e metallizzazione con particolare riferimento alla rigenerazione di superfici usurate.

(4962)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi, per titoli, per la nomina dei segretari generali comunali e provinciali della classe 1ª/B

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che si sono rese vacanti le segreterie generali delle province di Chieti, Foggia, Siracusa e Vicenza della classe 1ª/*B*, nonché quelle dei comuni di Cava dei Tirreni (Salerno), Pavia e Pordenone della classe 1ª/*B*;

Considerata, pertanto, la necessità di indire i concorsi per la nomina dei segretari titolari;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione dei pubblici concorsi e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per la nomina dei titolari delle segreterie generali delle province di Chieti, Foggia, Siracusa e Vicenza, nonché dei comuni di Cava dei Tirreni (Salerno), Pavia e Pordenone della classe 1ª/*B*.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere i segretari comunali generali di 1ª e 2ª classe, i segretari provinciali e i vice segretari dei comuni e delle province in possesso dei requisiti di cui agli articoli 11, 12 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Art. 3.

Per partecipare ai predetti concorsi i candidati devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della amministrazione civile, non oltre il 10 dicembre 1982, distinte domande corredate dalla ricevuta di versamento, a mezzo vaglia postale, della tassa di concorso di L. 5.000 (cinquemila) a favore dell'amministrazione comunale o provinciale interessata, con la indicazione della causale del versamento.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite per raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Ai sensi della nota marginale dell'art. 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, le domande dei candidati segretari comunali e provinciali sono esenti da bollo.

Le domande dei vice segretari vanno invece redatte in competente carta da bollo.

Sono in ogni caso soggetti a bollo tutti i documenti prodotti a corredo della domanda.

Art. 5.

I candidati devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio e le eventuali pubblicazioni che ritengono di produrre nel proprio interesse, allegando una distinta dei titoli stessi in duplice copia.

I candidati vice segretari comunali o provinciali devono produrre inoltre:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della giunta provinciale dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio, nonché un giudizio sintetico sulla qualità del servizio prestato nell'ultimo quinquennio;

2) copia del regolamento organico con la relativa pianta;

3) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di uno dei diplomi di laurea indicati dall'art. 1, quarto comma, n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, e di qualunque altro diploma di laurea dichiarato per legge equipollente.

La firma in calce alla domanda dei candidati vice segretari deve essere autenticata da notaio, segretario comunale o altro pubblico ufficiale fra quelli indicati dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 6.

I candidati che abbiano partecipato ai concorsi per la nomina a segretario generale della classe 1ª/A e 1ª/B, a segretario generale di 2ª classe, nonché ai concorsi per trasferimento a sedi della classe 2ª indetti in precedenza, potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo all'istanza alla quale erano allegati ed unendo alle domande di partecipazione ai concorsi di cui al presente bando gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Non saranno presi in considerazione eventuali riferimenti a documenti allegati ad istanze per la partecipazione ai concorsi indetti da questa o da altra amministrazione che non siano quelli espressamente indicati nel precedente comma.

Roma, addì 7 ottobre 1982

p. *Il Ministro*: CORDER

(5016)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Palermo.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Palermo, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 28, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Palermo, facoltà di lettere e filosofia, viale delle Scienze, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 16 novembre 1982, ore 9;
seconda prova scritta: 17 novembre 1981, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Palermo, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 31, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Palermo, facoltà di lettere e filosofia, viale delle Scienze, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 16 novembre 1982, ore 9.
seconda prova scritta: 17 novembre 1982, ore 9.

(5041)

OSPEDALE DEI BAMBINI « G. DI CRISTINA » DI PALERMO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia pediatrica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia pediatrica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Palermo.

(648/S)

OSPEDALI « S. ANGELO DEI ROSSI E S. PUGLISI ALLEGRA » DI MESSINA

Concorso ad un posto di direttore sanitario presso l'ospedale « S. Puglisi Allegra »

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario presso l'ospedale « S. Puglisi Allegra » (a tempo pieno).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione personale dell'ente in Messina.

(639/S)

OSPEDALE «M. I. LONGO» DI MUSSOMELI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;
un posto di primario e un posto di aiuto di radiologia;
un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto di laboratorio di analisi.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mussomeli (Caltanissetta).

(640/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 287 del 18 ottobre 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Ospedale generale di zona « M. Chiello », in Piazza Armerina: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di capo-sala, ausiliarie socio-sanitarie.

Consorzio per l'area di sviluppo industriale, in Palermo: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente segretario della carriera di concetto.

Regione Lombardia - Unità socio sanitaria locale n. 72, in Magenta: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di infermiere professionale, tecnico di radiologia, assistente sanitaria visitatrice e tecnico di laboratorio presso il presidio ospedaliero di Magenta; a posti di psicologo ed infermiera professionale presso i servizi territoriali.

ENEA (ex CNEN) - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative: Avviso relativo alla pubblicazione di graduatorie a posti di operatori tecnico-professionali e collaboratori tecnico professionali.

REGIONI

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 28 luglio 1982, n. **10.**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1982 e pluriennale 1982-84 della regione Calabria (legge finanziaria).

(*Pubblicata nel suppl. straord. n.* 2 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 31 *luglio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Rubrica I

SERVIZI GENERALI

Art. 1.

Per gli interventi di cui alla legge regionale 6 dicembre 1979, n. 13 «Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1982 la spesa di L. 400.000.000.

Rubrica II

TERRITORIO

Art. 2.

Ai fini di istituire l'ufficio geologico regionale, ai sensi della legge regionale 24 maggio 1980, n. 14, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1982 la spesa di L. 300.000.000.

Art. 3.

Per gli interventi di cui alla legge regionale 14 settembre 1981, n. 16 «Autorizzazione delle spese occorrenti per il finanziamento di un piano triennale relativo al completamento di opere in corso ed alla realizzazione di opere igieniche, viabilità provinciale e comunale ed edilizia scolastica» è autorizzata per il triennio 1982-84 la spesa complessiva di L. 9.000.000.000 di cui L. 2.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1982.

Art. 4.

Per gli interventi in materia di opere igieniche e sanitarie di cui all'art. 3, primo comma, lettere *a*), *c*) e *d*) e all'art. 4, primo comma, della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31 è autorizzata per il triennio 1982-84 la spesa complessiva di lire 3 miliardi di cui L. 1.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1982.

Per gli interventi in materia di opere stradali di cui all'art. 3 primo comma, lettere *f*) e *g*), e all'art. 4, primo comma, lettere *a*) e *b*) della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31 è autorizzata per il triennio 1982-84 la spesa complessiva di L. 3.000.000.000 di cui L. 1.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1982.

Art. 5.

Per gli interventi di cui alla legge regionale 15 settembre 1978, n. 20 «Norme per l'erogazione di contributi straordinari agli enti pubblici ed agli imprenditori privati esercenti autoservizi di linea di concessione regionale» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1982 la spesa di L. 3.500.000.000.

L'assegnazione disposta a norma del precedente comma è destinata all'erogazione dei contributi d'esercizio in relazione al servizio svolto nell'anno 1981.

Art. 6.

Per gli interventi di cui alla legge regionale 7 dicembre 1978, n. 25 «Rifinanziamento con integrazioni della legge regionale 30 novembre 1977, n. 30 e recante interventi straordinari per garantire la copertura finanziaria del maggiore onere derivante dall'applicazione del contratto unico nazionale 4 giugno 1976 ai lavoratori delle autolinee concesse alle imprese private è autorizzata per l'esercizio finanziario 1982 la spesa di lire 5.000.000.000.

Art. 7.

Per gli interventi di cui alla legge regionale 10 settembre 1978, n. 13 «Norme per le agevolazioni di viaggio a favore dei lavoratori dipendenti e degli studenti» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1982 la spesa di L. 10.000.000.000.

Art. 8.

Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 26 «Interventi nel settore delle infrastrutture rurali e delle opere pubbliche di bonifica» è autorizzata per il triennio 1982-84 la spesa complessiva di L. 11.000.000.000 di cui L. 3.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1982.

Art. 9.

Ai fini della concessione di contributi alle comunità montane — per il pagamento delle competenze spettanti al personale assorbito ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 29 gennaio 1974, n. 4, nonché per il finanziamento delle spese generali di funzionamento — è autorizzata per l'esercizio finanziario 1982 la spesa di lire 2 miliardi da erogare secondo le modalità di cui alla legge regionale 31 maggio 1978, n. 7 e sulla base del territorio e della popolazione residente.

Art. 10.

Ai fini del finanziamento delle spese relative alla delega di funzioni in materia urbanistica, ai sensi della legge regionale 2 giugno 1980, n. 20, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1982 la spesa di lire 2 miliardi.

Art. 11.

Per gli interventi di cui alla legge regionale 2 giugno 1980, n. 30 «Contributi a favore delle cooperative a proprietà indivisa» è autorizzata per il triennio 1982-84 la spesa complessiva di L. 5.500.000.000 di cui L. 1.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1982.

Art. 12.

Per gli interventi di cui alla legge regionale 16 aprile 1977, n. 13 «Interventi diretti ad agevolare l'insediamento delle piccole e medie imprese produttive» è autorizzata per il triennio 1982-84 la spesa complessiva di lire 6.500.000.000 di cui lire 1.500.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1982.

Rubrica III

ISTRUZIONE, CULTURA E TEMPO LIBERO

Art. 13.

Per gli interventi di cui alla legge regionale 26 maggio 1979, n. 8 «Soppressione dei centri di servizi culturali e dei centri di servizi sociali. Delega ai comuni delle funzioni in materia di promozione educativa e culturale» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1982 la spesa di L. 400.000.000.

Art. 14.

Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 30 «Finanziamento per l'edilizia scolastica minore» è autorizzata per il triennio 1982-84 la spesa complessiva di lire 3.000.000.000 di cui L. 1.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1982.

Art. 15.

Ai fini della concessione dei contributi ai comuni per il diritto allo studio, ai sensi della legge regionale 3 giugno 1975, n. 29, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1982 la spesa di L. 24.703.000.000.

Art. 16.

Ai fini della concessione dei contributi per il diritto allo studio all'Università degli studi della Calabria e all'Istituto Universitario statale di architettura di Reggio Calabria, ai sensi della legge regionale 30 novembre 1977, n. 29, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1982 la spesa di L. 1.500.000.000.

Rubrica IV

SICUREZZA SOCIALE

Art. 17.

Ai fini della concessione del contributo regionale all'Istituto zooprofilattico sperimentale per la Calabria e la Campania, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 1979, n. 1, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1982 la spesa di L. 600.000.000.

L'assegnazione disposta a norma del precedente comma è destinata all'erogazione dei contributi relativi agli anni 1981 e 1982.

Art. 18.

Per gli interventi di cui alla legge regionale 27 agosto 1973, n. 12 «Disciplina degli asili nido» è autorizzata per il triennio 1982-84 la spesa complessiva di lire 4.000.000.000 di cui lire 1.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1982.

Art. 19.

Per gli interventi di cui alla legge regionale 22 maggio 1980, n. 10 «Norme per la promozione e lo sviluppo dell'assistenza domiciliare agli anziani e per la creazione di centri di incontro» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1982 la spesa di lire 1.000.000.000.

Art. 20.

Per le finalità di cui alla legge 16 maggio 1981, n. 5 «Interventi in favore dei lavoratori calabresi emigrati e delle loro famiglie» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1982 la spesa di L. 1.000.000.000.

Art. 21.

Ai fini della concessione dell'indennità di residenza prevista per i titolari, i direttori responsabili e i gestori provvisori di farmacie — ai sensi della legge regionale 8 settembre 1977, n. 24 — è autorizzata per l'esercizio finanziario 1982 la spesa di L. 500.000.000.

Rubrica V

AGRICOLTURA

Art. 22.

Ai fini del finanziamento delle spese relative alla delega di funzioni in materia di agricoltura e foreste, ai sensi della legge regionale 2 giugno 1980, n. 27, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1982 la spesa di L. 800.000.000.

Art. 23.

Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore del Consorzio del bergamotto di Reggio Calabria — ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 5 febbraio 1977, n. 7 — è autorizzata per l'esercizio finanziario 1982 la spesa di L. 500.000.000.

Art. 24.

Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore dell'ESAC «Ente regionale di sviluppo agricolo della Calabria» — ai sensi dell'art. 10, lettera *a*) della legge regionale 14 dicembre 1978, n. 28 — è autorizzata per l'esercizio finanziario 1982 la spesa di L. 34.500.000.000.

Art. 25.

Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 settembre 1974, numero 16 «Incentivi per lo sviluppo della zootecnia» è autorizzata per il triennio 1982-84 la spesa complessiva di lire 3.900.000.000 di cui lire 1.300.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1982.

Art. 26.

Ai fini di favorire lo sviluppo della cooperazione agricola ai sensi della legge regionale 3 giugno 1975, n. 23 e sucessive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per il triennio 1982-84 la spesa complessiva di L. 19.000.000.000 di cui L. 7.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1982.

Le assegnazioni disposte a norma del precedente comma sono destinate alle seguenti iniziative:

a) per le iniziative e i programmi previsti dall'art. 2 L. 600.000.000 di cui L. 200.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1982;

b) per le iniziative e i contributi previsti dall'art. 3 lire 4.000.000.000 di cui lire 1.500.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1982;

c) per le iniziative previste dall'art. 4 L. 1.370.000.000 di cui L. 290.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1982;

d) per le iniziative previste dall'art. 5 L. 7.500.000.000 di cui L. 3.500.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1982;

e) per le iniziative previste dall'art. 6 L. 30.000.000 di cui L. 10.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1982;

f) per le iniziative previste dall'art. 7 L. 4.000.000.000 di cui L. 1.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1982;

g) per le iniziative previste dall'art. 8 L. 1.500.000.000 di cui L. 500.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1982.

Art. 27.

Ai fini di realizzare nel settore agricolo gli interventi di cui all'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403, i fondi assegnati dallo Stato per l'esercizio finanziario 1982 integrati da quelli non potuti utilizzare negli esercizi precedenti, ammontanti a complessive L. 41.298.833.890, sono destinati alle seguenti iniziative:

a) L. 12.940.000.000 per le iniziative previste dal successivo art. 28 della presente legge;

b) L. 16.000.000.000 per le iniziative previste dal successivo art. 31 della presente legge;

c) L. 12.358.833.890 per la ristrutturazione, il completamento ed il disinquinamento degli impianti di lavorazione, trasformazione e commercializzazione, nonché per la copertura dei maggiori oneri per revisione prezzi, gare in aumento, imprevisti relativi all'attuazione dei programmi già approvati dal consiglio regionale.

I fondi assegnati dallo Stato allo stesso titolo per l'esercizio finanziario 1983 sono interamente destinati alle iniziative ed agli interventi di cui alla precedente lettera *c*).

Art. 28.

Ai fini della concessione di contributi in conto capitale a carico della Regione per la realizzazione dei progetti soggetti a provvidenze FEOGA per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli — ai sensi dei regolamenti CEE numeri 17/64, 355/77 e 1361/78 — è autorizzata per il biennio 1982-83 la spesa complessiva di L. 17.350.000.000 di cui L. 12.940.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1982, finanziate con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403.

Art. 29.

Per gli interventi di cui alla legge regionale 22 maggio 1981, n. 8 «Benefici in favore delle cooperative agricole formate da

giovani o partecipazione di giovani» è autorizzata per il triennio 1982-84 la spesa complessiva di L. 2.500.000.000 di cui L. 500.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1982.

Le assegnazioni disposte a norma del precedente comma sono destinate alle seguenti iniziative:

a) per le iniziative previste dall'art. 6 L. 750 000.000 di cui L. 150.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1982;

b) per le iniziative previste dall'art. 10, lettera *a*), L. 200.000.000 di cui L. 40.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1982;

c) per le iniziative previste dall'art. 10, lettera *b*), L. 300 milioni di cui L. 60.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1982;

d) per le iniziative previste dall'art. 10, lettera *c*), L. 125 milioni di cui L. 25.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1982;

e) per le iniziative previste dall'art. 18 L. 1.000.000.000 di cui L. 200.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1982;

f) per le iniziative previste dall'art. 21 L. 125.000.000 di cui L. 25.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1982.

Art. 30.

Per gli interventi di cui alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 32 «Mutui a tasso agevolato per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice è autorizzata per il triennio 1982-84 la spesa complessiva di L. 2.900.000.000 di cui L. 700.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1982.

Art. 31.

Per gli interventi di cui alla legge regionale 2 giugno 1980, n. 21 «Interventi a favore dell'agricoltura - credito agrario e di esercizio» è autorizzata per il triennio 1982-84 la spesa complessiva di L. 50.000.000.000 di cui L. 16.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1982, finanziate con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403.

Le assegnazioni disposte a norma del precedente comma sono destinate alle seguenti iniziative:

a) per i prestiti di conduzione previsti dall'art. 1 lire 30.000.000.000 di cui L. 11.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1982;

b) per i prestiti relativi all'acquisto di macchine agricole previsti dall'art. 2 L. 4.000.000.000 di cui L. 1.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1982;

c) per i prestiti relativi alla zootecnia previsti dall'art. 3 L. 7.500.000.000 di cui L. 2.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1982;

d) per le anticipazioni ai conferimenti previste dall'art. 4 L. 9.500.000.000 di cui L. 3.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1982.

Art. 32.

Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 settembre 1974, n. 17 «Interventi nel settore delle colture erbacee irrigue» è autorizzata per il triennio 1982-84 la spesa complessiva di L. 1.700.000.000 di cui L. 500.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1982.

Art. 33.

Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 25 «Miglioramenti fondiari in agricoltura» è autorizzata per il triennio 1982-84 la spesa complessiva di L. 13.000.000.000 di cui L. 3.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1982.

Art. 34.

Ai fini della concessione di contributi in conto capitale a carico della Regione per la realizzazione di progetti soggetti a provvidenze FEOGA per il miglioramento delle infrastrutture in talune zone rurali — ai sensi del regolamento (CEE) n. 1760/78 — è autorizzata per il biennio 1982-83 la spesa complessiva di L. 2.760.000.000 di cui L. 1.104.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1982.

Rubrica VI

ATTIVITA' PRODUTTIVE EXTRAGRICOLE

Art. 35.

Ai fini del finanziamento delle spese relative alla delega di funzioni in materia di artigianato e alla istituzione degli uffici di pianificazione delle comunità montane, ai sensi della legge regionale 22 maggio 1980, n. 9, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1982 la spesa in L. 300.000.000.

Art. 36.

Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 settembre 1974, n. 12 «Incentivi finanziari diretti a favorire lo sviluppo delle imprese artigiane e l'incremento della produzione artigiana» è autorizzata per il triennio 1982-84 la spesa complessiva di L. 5.000.000.000 di cui L. 1.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1982.

Art. 37.

Ai fini di consentire alla Regione di partecipare con proprio conferimento alla dotazione del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi, istituito presso la cassa per il credito alle imprese artigiane — ai sensi della legge regionale 28 maggio 1975, n. 21 — è autorizzata per l'esercizio finanziario 1982 la spesa di L. 1.500.000.000.

Art. 38.

Per gli interventi di cui alla legge regionale 2 giugno 1980, n. 25 «Interventi diretti ad agevolare l'accesso al credito e la cooperazione delle imprese artigiane» è autorizzata per il triennio 1982-84 la spesa complessiva di L. 5.800.000.000 di cui L. 1.300.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1982.

Art. 39.

Al fine di agevolare l'accesso al credito a medio termine, sia a tasso ordinario che a tasso agevolato, ed a breve termine — in attesa dell'apposita legge regionale che ne disciplini la materia in maniera organica — la Regione presta assistenza finanziaria alle cooperative e ai consorzi di garanzia fidi operanti sul territorio regionale nel settore delle piccole e medie imprese.

Il presidente della giunta regionale o l'assessore delegato, previa deliberazione della giunta regionale, è autorizzato a realizzare gli atti necessari per l'attuazione di quanto previsto dal precedente comma.

Per gli interventi di cui al primo comma è autorizzata per il triennio 1982-84 la spesa complessiva di L. 5.900.000.000 di cui L. 1.300.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1982.

Le assegnazioni disposte a norma del precedente comma sono destinate alle seguenti iniziative:

a) per le agevolazioni di accesso al credito a medio termine L. 5.000.000.000 di cui L. 1.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1982;

b) per le agevolazioni di accesso al credito a breve termine (credito di esercizio) L. 900.000.000 di cui L. 300.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1982.

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 40.

Il contributo ventennale in annualità costanti — previsto dall'art. 2 della legge regionale 19 gennaio 1982, n. 3 — è modificato da L. 5.100.000.000 in L. 5.500.000.000.

Art. 41.

Al fine di consentire il ritiro del bergamotto dal mercato libero ed il relativo accantonamento è concesso al Consorzio del bergamotto di Reggio Calabria un contributo straordinario di L. 1.500.000.000, di cui L. 100.000.000 da destinare a ricerche

da affidare alla stazione sperimentale delle essenze e dei derivati agrumari, per la migliore ed integrale utilizzazione del bergamotto e dei suoi sottoprodotti.

Art. 42.

Il contributo chilometrico annuo di L. 300.000 di cui all'art. 10 della legge 16 settembre 1960, n. 1014 è elevato a L. 1.500.000 a decorrere dal 1° gennaio 1982.

All'erogazione del contributo di cui al precedente comma si provvede con le modalità stabilite dal citato art. 10 della legge 16 settembre 1960, n. 1014.

Art. 43.

Con riferimento alle previsioni di spesa iscritte nel bilancio pluriennale e ferma restando la normativa di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, è consentito dar corso alle procedure e agli adempimenti previsti dalle leggi che disciplinano gli interventi.

In tal caso — a norma degli articoli 53 e 54 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 — possono essere adottate deliberazioni programmatiche con le modalità di cui al successivo art. 40, anche al fine di determinare l'ammontare delle quote degli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale — parte spesa — da riservare al finanziamento dei progetti d'intervento.

Le deliberazioni di cui al precedente comma si intendono propedeutiche rispetto a quelle di impegno contabile a carico degli stanziamenti di competenza del bilancio annuale relativo all'esercizio entro il cui termine venga a scadere l'obbligazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 53 della citata legge regionale 22 maggio 1978, n. 5.

Art. 44.

Le deliberazioni della giunta regionale di carattere programmatico riguardanti l'utilizzazione di fondi stanziati per la prima o più annualità del bilancio pluriennale concernenti programmi di spesa o ripartizione di fondi nonché quelle riguardanti proposte di leggi o regolamenti regionali sono adottate su proposta dei competenti dipartimenti, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 2 maggio 1978, n. 3.

Art. 45.

In conformità dell'art. 56 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 le proposte di leggi e di deliberazioni programmatica nonché ogni altro atto che possa comportare oneri finanziari diretti o indiretti per la Regione, sono sottoposti al visto dell'assessore al bilancio e alla programmazione prima della approvazione da parte della giunta regionale.

L'assessore al bilancio e alla programmazione riferisce alla giunta regionale sulle proposte di legge e di deliberazione programmatica con apposite relazioni nelle quali vengono evidenziate le condizioni di congruità e di compatibilità di ciascuna proposta con gli obiettivi e gli indirizzi del bilancio pluriennale e del documento programmatico.

Art. 46.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge — ammontante a complessive L. 227.671.833.890 nel triennio 1982-84 di cui L. 161.005.833.890 a carico del bilancio per l'esercizio 1982 — si fa fronte a norma del secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 con le risorse evidenziate nella parte entrata del bilancio pluriennale 1982-84, nel rispetto delle destinazioni indicative definite nella parte spesa del medesimo bilancio pluriennale, in termini finanziari, e nel documento programmatico in termini economico-descrittivi.

La copertura della spesa complessiva di cui al primo comma è realizzata facendo ricorso ai seguenti canali di finanziamento:

quanto a L. 99.503.000.000 con risorse proprie della Regione;

quanto a L. 118.370.000.000 con risorse derivanti dal fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

quanto a L. 59.798.833.890 con risorse derivanti dalle leggi a contenuto particolare 1° luglio 1977, n. 403 e 10 aprile 1981, n. 151.

La tabella *A* allegata alla presente legge fornisce la dimostrazione analitica della nuova spesa autorizzata con riferimento ai canali di finanziamento, alle leggi organiche, ai capitoli e codici di bilancio, nonché ai programmi di spesa.

Art. 47.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, addì 28 luglio 1982

DOMINIJANNI

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 28 luglio 1982, n. **11.**

Bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1982 e bilancio pluriennale per il triennio 1982-84.

(*Pubblicata nel suppl. straord. n.* 2 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 31 *luglio* 1982)

(*Omissis*).

(4773)

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 22 giugno 1982, n. **28.**

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1982 e bilancio pluriennale 1982-84.

(*Pubblicata nel 2° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 24 *giugno* 1982)

(*Omissis*).

(4876)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100822890)